

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 gennaio 1994

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VERBI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43.

Disciplina delle cambiali finanziarie Pag 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 dicembre 1993.

Proroga del termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983 recante disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto erogato e segnalato.

Pag 5

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 13 dicembre 1993

Autorizzazione alla regione Emilia-Romagna ad utilizzare le economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti Pag 6

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 30 dicembre 1993

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado in Italia Pag 7

DECRETO 30 dicembre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia Pag 7

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

DECRETO 7 dicembre 1993.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati al Presepe vivente di Corchiano, nel valore di L. 600 e a «L'Annunciazione» di Piero della Francesca, nel valore di L. 750 Pag. 8

DECRETO 7 dicembre 1993.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di L. 600 Pag. 9

Ministero dell'ambiente

DECRETO 23 dicembre 1993.

Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 9

Ministero delle finanze

DECRETO 17 dicembre 1993.

Variatione dei contenuti dichiarati di alcune marche di sigarette di provenienza CEE Pag. 10

Ministero del tesoro

DECRETO 15 gennaio 1994.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 20 novembre 1990. Pag. 10

DECRETO 18 gennaio 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 di determinazione del tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio Pag. 11

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 1994.

Correzioni e precisazioni riguardanti il provvedimento 30 dicembre 1993, di riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 53. Pag. 12

Ministero della sanità

DECRETO 18 gennaio 1994.

Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica. Pag. 28

ORDINANZA 14 gennaio 1994.

Misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia. Pag. 30

CIRCOLARI

Ministero dell'ambiente

CIRCOLARE 30 dicembre 1993, n. 0029/93/032/CCL.

Circolare esplicativa del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 23 dicembre 1993, prot. n. 0025/93/032/Min, su osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione e all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni. Pag. 32

Ministero delle risorse agricole
alimentari e forestali

CIRCOLARE 30 dicembre 1993, n. 29.

Legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, concernenti interventi a favore della zootecnia. Risposta a quesiti e precisazioni circa le modalità attuative. Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche Pag. 35

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 19 gennaio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 35

Regione Veneto: Autorizzazione alla Italiana alberghi S.r.l. in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune Pag. 36

Università «G. D'Annunzio» di Chieti: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 36

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1994 recante: «Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale», (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994). Pag. 36

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI 13 gennaio 1994, n. 43.

Disciplina delle cambiali finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.

2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.

Art. 2.

1. Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: «non superiore a 12 mesi», sono inserite le seguenti: «, nonché cambiali finanziarie».

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.

Art. 3.

1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.

Art. 4.

1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

Art. 5.

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 1669/1993 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario) è il seguente:

«Art. 100 — Il vaglia cambiario contiene:

- 1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3) l'indicazione della scadenza;
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

Il vaglia cambiario può anche denominarsi "pagherò cambiario" o "cambiale".

— Il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, è il seguente:

«Art. 11 (*Raccolta del risparmio*). — 1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

- a) presso soci e dipendenti;
- b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

4. Il divieto del comma 2 non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;

d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'art. 10. Le disposizioni del

CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata:

e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente. Il CICR individua le categorie di enti finanziari tramite i quali la raccolta può essere effettuata;

f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nota all'art. 2:

-- Il D.P.R. n. 642, 1972 reca la disciplina dell'imposta di bollo. In particolare la parte I della tariffa di cui all'allegato A, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1972, elenca gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Si trascrive il testo del n. 4 dell'art. 6 di detta tariffa, come sopra modificato:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
4.	Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, <i>nonché cambiali finanziarie</i> : per ogni milione di lire o frazione di milione		100		5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola «senza garanzia» o equivalente.

Nota all'art. 3:

-- Il testo dell'art. 1, terzo comma, del D.L. n. 546/1981 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali) è il seguente: «Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del quindici per cento».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2309):

Presentato dall'on. ROSINI ed altri il 26 febbraio 1993.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, l'8 e 23 giugno 1993; 9, 16 e 22 settembre 1993.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, l'8 ottobre 1993.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1569):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 25 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 24 novembre 1993; il 1º dicembre 1993 e approvato il 15 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2309-B):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 18 dicembre 1993, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 21 dicembre 1993.

94G0039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1993

Proroga del termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983 recante disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto erogato e segnalato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1216;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173, che fissa al 31 dicembre 1987 il termine entro il quale è consentito, in deroga all'art. 1 dello stesso decreto, l'uso dei misuratori di carburanti con testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, del dispositivo di preselezione dei prezzi unitari che consenta l'impostazione e la simultanea indicazione di valori numerici fino ad un massimo di tre cifre;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1987, con il quale il termine predetto è stato prorogato al 31 dicembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1990, con il quale il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1993.

Considerato che si rende indispensabile prorogare ulteriormente la predetta scadenza a causa delle difficoltà incontrate dalle aziende distributrici di carburanti nell'attuazione del piano di adeguamento dei misuratori predetti alle disposizioni dell'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173;

Sentito il parere favorevole del comitato centrale metrico espresso nella riunione del 1° dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 1990 per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, ai misuratori di carburanti liquidi con testata contometrica meccanica, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

Gli uffici metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 dicembre 1993

Il Ministro SAVONA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo dell'art. 3 del D.M. 14 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1983, n. 49, e il seguente

«Art. 3 - Fino al 31 dicembre 1987, il dispositivo di preselezione dei prezzi unitari, in deroga alle norme di cui all'art. 1, può consentire l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici fino ad un massimo di tre cifre anziché di almeno quattro nei soli misuratori con testata contometrica meccanica aventi le caratteristiche funzionali sottospecificate e nei quali la testata sia resa funzionale per prezzi unitari superiori a 1000 L/L, secondo le modalità indicate al punto 2 dell'allegato operando con valori numerici pari ad un quinto dei predetti prezzi unitari

a) misuratori non associati ad apparecchiature ausiliarie di prepagamento di post-pagamento, per la stampa degli importi da pagare o con funzioni analoghe

b) misuratori associati ad apparecchiature del tipo di cui alla lettera a) precedente, le quali provvedono a ricalcolare per lo svolgimento delle proprie funzioni l'importo, sulla base dell'informazione volume fornita dalla testata dei misuratori e di valori numerici da impostare, fino ad un massimo di almeno 4 cifre su autonomo dispositivo di preselezione»

- Il D.M. 15 luglio 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1987

- Il D.M. 24 dicembre 1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 12 gennaio 1991.

Note all'art. 1

- Il testo dell'art. 1 del D.M. 24 dicembre 1990 e il seguente

«Art. 1 - Il termine del 31 dicembre 1990 stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 1987, per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, ai misuratori di carburanti liquidi con testata contometrica meccanica, è prorogato al 31 dicembre 1993»

- Il testo dell'art. 1 del D.M. 14 gennaio 1983 e il seguente

«Art. 1 - Nei misuratori di carburanti con testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto misurato e segnalato, di seguito denominati misuratori, il dispositivo di preselezione dei prezzi unitari deve consentire l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici con almeno quattro cifre».

94A0284

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 dicembre 1993.

Autorizzazione alla regione Emilia-Romagna ad utilizzare le economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1989 con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Emilia-Romagna, di mutui finalizzati all'attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante «Interventi di ristrutturazione del servizio idrico nell'area della Valconca (Forlì)», dell'importo complessivo di 2.450 milioni di lire;

Vista la deliberazione n. 417929500 del 19 dicembre 1989 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 2.205 milioni al sopracitato progetto;

Visto che al complesso degli interventi previsti dal suindicato progetto corrispondono due sottoprogetti, precisamente, il sottoprogetto «A» riguardante la ristrutturazione della rete di adduzione primaria del comune di S. Giovanni in Marignano per un importo di lire 1.975 milioni, e sottoprogetto «B» relativo alla realizzazione della condotta principale di adduzione per il rifornimento idrico di Saludecio e Mondaino per un importo di lire 475 milioni;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1992, n. TB/75-ACQ, con il quale la regione Emilia-Romagna è stata autorizzata ad utilizzare le economie d'appalto per l'importo di lire 361.572.415, riguardanti il solo succitato sottoprogetto «A»;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia novembre 1992, redatta dall'ing. Eugenio Semprini Cesari (Forlì), per i lavori suppletivi e di variante, relativi al solo sottoprogetto «B», riguardanti variazioni del tracciato delle condotte previste nel progetto originario;

Vista la delibera n. 720 del 20 febbraio 1993, con la quale il comune di S. Giovanni in Marignano ha approvato la suddetta perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto per un importo complessivo di lire 2.585 milioni;

Considerato che nella citata perizia si propone l'utilizzo delle economie d'appalto dovute principalmente, al ribasso d'asta ed alla riduzione IVA per un importo di L. 88.558.170 per l'esecuzione di maggiori lavori, a seguito dei quali l'importo complessivo del sottoprogetto «B» aumenta da lire 475 milioni a lire 610 milioni, con una maggiore spesa di lire 135 milioni rispetto all'importo del progetto originario ammontante a lire 2.450 milioni;

Considerato che la maggiore spesa sopra richiamata viene assunta a carico del comune di S. Giovanni in Marignano che in proposito ha ottenuto un contributo in conto capitale dal Consorzio acque per le province di Forlì e Ravenna da destinare all'esecuzione delle opere aggiuntive e di completamento del sottoprogetto «B» così come illustrato nella richiamata perizia di variante;

Visto il parere n. 117 del 16 dicembre 1992 con il quale il comitato consultivo, sez. II, della regione Emilia-Romagna ha approvato, in linea tecnica, la suddetta perizia di variante e suppletiva per il sottoprogetto «B»;

Vista la delibera 20 aprile 1993, n. 1361, con la quale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 412/1991, la giunta della regione Emilia-Romagna ha chiesto al Ministro dei lavori pubblici autorizzazione all'utilizzo delle suddette economie d'appalto per i lavori suppletivi e di variante al sottoprogetto «B» del comune di S. Giovanni in Marignano, descritti nella citata perizia;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dal progetto per «Interventi di ristrutturazione e razionalizzazione del servizio idrico nell'area della Valconca (Forlì)» finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 2.205 milioni con delibera n. 417929500 per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al sottoprogetto «B» di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Ministro: MRLONI

94A0285

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 dicembre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado in Italia.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni,

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417,

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dal sig. Smith Lawrence e la relativa documentazione allegata:

Considerato che il titolo inglese «Degree of Bachelor of Arts» viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di tre anni dall'Università degli studi di York,

Vista la dichiarazione di valore del console italiano a Manchester da cui risulta la regolarità ed il valore legale del suddetto titolo di studio,

Considerato che il sig. Smith Lawrence ha conseguito il titolo «Post-graduate certificate in education» rilasciato dalla sopracitata Università degli studi di York, titolo che abilita all'insegnamento, tra l'altro, della lingua inglese nelle scuole secondarie;

Vista la certificazione rilasciata in data 7 aprile 1993 dal Ministero dell'educazione e delle scienze inglese che convalida il suddetto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie conseguito dall'interessato.

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dalla documentazione dei servizi di insegnamento prestati in Italia;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 24 settembre 1993;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta;

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dal sig. Smith Lawrence, nato a Cambridge (Gran Bretagna) il 12 febbraio 1952, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso LX - Lingua straniera inglese.

Roma, 30 dicembre 1993

Il direttore generale D'AMORE

94A0303

DECRETO 30 dicembre 1993

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni,

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Beckers Barbara e la relativa documentazione allegata,

Considerato che il titolo tedesco Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I und II (Französisch, Spanisch) viene rilasciato dopo un corso di laurea di durata di quattro anni dall'Università degli studi di Aquisgrana;

Considerato che la sig.ra Beckers Barbara ha superato in Germania il secondo esame di Stato Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II und für das Lehramt für die Sekundarstufe I e che il relativo titolo, rilasciato dal Provveditorato di Düsseldorf per l'insegnamento nelle scuole superiori, corrisponde al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la certificazione rilasciata dall'Università degli studi di Padova, che attesta l'equipollenza dei sopradetti titoli con la laurea in lingua e letteratura moderna;

Vista la dichiarazione in data 6 agosto 1992 del console italiano a Colonia da cui risulta che i suddetti titoli sono regolari ed hanno valore legale in Germania;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 24 settembre 1993;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dai certificati di servizio di insegnante nelle scuole italiane;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Beckers Barbara, nata a Neuß (Germania) l'11 agosto 1957, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: francese, spagnolo e LXII - Lingue e civiltà straniere: francese, spagnolo.

Roma, 30 dicembre 1993

Il direttore generale: D'AMORE

94A0304

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 1993.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati al Presepe vivente di Corchiano, nel valore di L. 600 e a «L'Annunciazione» di Piero della Francesca, nel valore di L. 750.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione nell'anno 1993 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 1993, al Presepe vivente di Corchiano e a «L'Annunciazione» di Piero della Francesca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1993, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», dedicati al Presepe vivente di Corchiano nel valore di L. 600 e a «L'Annunciazione» di Piero della Francesca, nel valore di L. 750.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 600 rappresenta il Presepe vivente di Corchiano: la Sacra Famiglia, il bue e l'asinello nella tradizionale grotta. Sul francobollo sono riportate le leggende «CORCHIANO PRESEPE VIVENTE» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

La vignetta del valore di L. 750 riproduce il dipinto «L'Annunciazione», particolare del «Polittico delle Monache di S. Antonio» di Piero della Francesca, custodito a Perugia, presso la Galleria nazionale dell'Umbria.

Sul francobollo sono riportate le leggende «L'ANNUNCIAZIONE», «PIERO DELLA FRANCESCA» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

*Il direttore generale
delle poste e delle telecomunicazioni*
VESCHI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A0305

DECRETO 7 dicembre 1993.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di L. 600.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1993, fra l'altro, di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1993, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di L. 600.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; dentellatura: 14, colori: bicromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

Sullo stesso è riprodotta la vignetta raffigurata in un francobollo del 1924, del valore di L. 2, dell'Eritrea, la prima delle colonie italiane.

Completano il francobollo le leggende «CENTENARIO DEL FRANCOBOLLO COLONIALE» e «GIORNATA DELLA FILATELIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

*Il direttore generale
delle poste e delle telecomunicazioni*
VESCHI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A0306

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 dicembre 1993.

Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8, comma 1, e 12, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Visto il decreto 20 maggio 1991 dei Ministri dell'ambiente e della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernente modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, emanato in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, relativo alla classificazione delle sostanze pericolose;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992 sulla classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1992;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993;

Considerato che le disposizioni tecniche contenute nei citati decreti del Ministro della sanità incidono nella valutazione e nella determinazione dei rischi connessi alla detenzione ed all'utilizzo delle sostanze pericolose previste nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 il fabbricante è tenuto ad assicurare la costante osservanza delle prescrizioni risultanti dagli aggiornamenti in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti;

Ritenuta pertanto, la necessità di definire le modalità e i tempi di applicazione dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in conseguenza delle modifiche apportate dai decreti del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le attività esistenti che, a seguito dei decreti del Ministro della sanità 28 gennaio 1992 e 16 febbraio 1993, sono soggette per la prima volta agli obblighi di cui all'art. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante è tenuto a presentare alle autorità competenti la notifica o la dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

1. Alle sostanze comburenti di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto 20 maggio 1991, ai fini della esenzione degli obblighi della dichiarazione e dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, si applicano le soglie quantitative rispettivamente di 10 tonnellate e 70 tonnellate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

94A0302

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1993.

Variatione dei contenuti dichiarati di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta Insalco, rappresentante in Italia della ditta Rothmans, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per le sigarette di provenienza estera «Rothmans Luxury Lenght leggera» e «Rothmans Luxury Lenght ultraleggera»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	Contenuto nicotina	mg. Sigaretta condensato
Rothmans Luxury Lenght leggera	0,80	8,0
Rothmans Luxury Lenght ultraleggera	0,30	3,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

Il direttore centrale: ZACCARDI

94A0325

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 gennaio 1994

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 20 novembre 1990.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 193372/66-AU-226 del 7 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 1° dicembre 1990, con cui, in applicazione della

predetta normativa, e stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 20 novembre 1990, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente collocati;

Visto il proprio decreto n. 193493/66-AU-226 del 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990, con cui e stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 7 novembre 1990, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 20 al 30 novembre 1993, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia del 20 al 30 ottobre 1993;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente e pari a L. 115.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 7 novembre 1990, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 20 novembre 1990 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 4.499.885.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui certificati di credito di cui al precedente art. 1, per anni finanziari dal 1994 al 1996, valutati in L. 281.231.563.225 per ciascuna delle scadenze semestrali, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Il presente decreto verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1994

p. Il direttore generale: PAOLILLO

94A0326

DECRETO 18 gennaio 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 di determinazione del tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993, n. 962475, recante determinazione del tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio;

Considerato che nel dispositivo del citato decreto alle lettere a), b) e c), per mero errore materiale, si è fatto riferimento all'anno 1993 anziché all'anno 1994;

Dovendosi provvedere alla rettifica;

Decreta:

Il dispositivo del decreto del 28 dicembre 1993, n. 962475, è sostituito dal seguente:

«Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 9,90% per il bimestre gennaio-febbraio 1994.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

- 1) al 10,85% per le operazioni di cui al punto a);
- 2) all'11,35% per le operazioni di cui al punto b);
- 3) all'11,65% per le operazioni di cui al punto c);
- 4) all'11,35% per le operazioni di cui al punto d)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1994

p. Il direttore generale: PAOLILLO

94A0327

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 1994.

Correzioni e precisazioni riguardanti il provvedimento 30 dicembre 1993, di riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visti i commi 10 e 11 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi del citato art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Rilevato che nell'allegato al predetto provvedimento si riscontrano errori materiali;

Ritenuta l'opportunità di correggere tali errori e di precisare alcune disposizioni del medesimo provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

1. Le voci relative alle confezioni di specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento, sostituiscono le corrispondenti voci, inficiate da errori materiali, contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

2. Nella prima colonna dell'elenco costituente l'allegato 2 al citato provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, sono apportate le rettifiche di errori materiali indicate nell'allegato 2 al presente provvedimento.

3. Le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», riportate alla fine dell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento del 30 dicembre 1993, sono sostituite dalle note riportate nell'allegato 3 al presente provvedimento.

Art. 2.

1. Le limitazioni di indicazioni terapeutiche specificate nelle note, come sopra sostituite, dell'elenco di cui all'allegato 2 al provvedimento del 30 dicembre 1993, valgono ai soli fini della prescrizione dei medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Resta ferma, pertanto, la facoltà del medico di prescrivere i medicinali stessi per altre patologie relative ad indicazioni terapeutiche risultanti dalle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della sanità; in tali casi i medicinali sono dispensabili con onere totalmente a carico dell'interessato.

2. Per i medicinali i cui decreti di autorizzazione all'immissione in commercio prevedono una prescrizione limitata a strutture pubbliche o a medici specialisti, tali condizioni limitative restano valide anche se non espressamente richiamate nelle note di cui all'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993.

3. Per le specialità medicinali a base di gangliosidi («Cronassial», «Biosinax», «Megan», «Sinassial», «Sin-cronal» e «Sygen»), resta fermo il divieto di vendita di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 296 del 17 dicembre 1993, con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti.

4. Ai medicinali destinati al trattamento della fibrosi cistica si applicano le disposizioni della legge 23 dicembre 1993, n. 548.

5. La collocazione nella classe c) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei medicinali utilizzati per le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate tiene conto del fatto che compete alle singole regioni adottare, nell'attuazione di un'appropriata politica vaccinale, misure idonee a garantire che le vaccinazioni stesse siano di norma effettuate tramite le strutture pubbliche, senza necessità, per gli assistiti, di sopportare il costo di acquisto dei vaccini.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 17 gennaio 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
GARAVAGLIA

VOCI SOSTITUTIVE DELLE CORRISPONDENTI VOCI
DELL'ELENCO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
DELLA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO DEL 30 DICEMBRE 1993

Specialità medicinale e confezione	N A I C in base 32	Note	Classe	N A I C	A I C
ACTISOUFRE - GIULIANI 30 FIALOIDI 10 ML	0UX6MB		C	028220010 R07A	OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS
ADRONAT - NLOPHARMED 14 COMPRESSE 5 MG	0VQN2S		C	029053016 M05BA	BIPHOSPHONATES
AFLOXAN - ROTTA 20 CAPSULE 150 MG	0R1HMY		A	024166011 M01AB	ACETIC ACID AND ACETAMIDOL DERIVATIVES
ALENDROS - GENTILI 14 COMPRESSE 5 MG	0VQI44		C	079051012 M05BA	BIPHOSPHONATES
AMIODAR - MIDY 20 COMPRESSE 200 MG	0RW087		A	025035015 C01BD01	AMIODARON
ANADIFTERALL - BIOCINTE 2 FIALE 0.5 ML	0216XQ		A	002137014 J07AF01	DIPHTHERIA TOXOID
ANATOXAL DI BERNA - BERVA 1 FIALA 0.5 ML	0693L2		A	006590018 J07AF01	DIPHTHERIA TOXOID
ANTISCABBIA - CANDIOLI POMATA 100 G	02LVDH		A	002715023 P03AB51	CLOFLNOTANL COMBINATIONS
ASPEGIC - SYNTHELABO 500 6 FLAC POLV + 6 FIALE SOLV 1000 6 FLAC POLV + 6 F SOLV 500 20 BUSTINE ORALI 1000 20 BUSTINE ORALI	0PL8WV 0PL8XQ 0PL8YG 0PL8YW		C	022619035 N02BA13 022619062 N02BA13 022619080 N02BA13 022619100 N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE LYSINE ACETYLSALICYLATE LYSINE ACETYLSALICYLATE LYSINE ACETYLSALICYLATE
ASPIDOL - VECCHI & C PIAM 500 6 FLAC POLV + 6 F SOLV 1000 6 FLAC POLV + 6 F SOLV	0RV5WL 0RV5XD		C	025008018 N02BA13 025008044 N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE LYSINE ACETYLSALICYLATE
ATEZYM - ROUSSEL PHARMA 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI	0SJW78	5	A	025719016 A09AA	ENZYME PREPARATIONS
BACTRIM - ROCHE IV 1 FIALA 5 ML	0NYQZX	24	A	021978109 J01L101	SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM
BACTRIM PERFUSIONE - ROCHE IV FIALA PERFUSIONE 5 ML	0V01FT	24	A	028313017 J01L101	SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM
BARRIER - BIORRESEARCH 40 BUSTINE GRANULARE 120 MG	0S71SM	47	A	025397011 A02BX	OTHER DRUGS FOR TREATMENT OF PEPTIC ULCER
BAYPEN - BAYER IM 1 FLAC 0,5 G + 1 FIALA 2 ML	0R623Q	25	A	024316022 J01CA10	MEXLOCILLIN
BETACEF - IRMA IM 1 FLAC 1 G + 1 FIALA	0RKMBL		C	024694034 J01DA05	Cefoxitin
BETACLAR - ANGELINI 30 FLAC COLLIRIO 0,18 ML 0,50% 30 FLAC COLLIRIO 0,18 ML 0,25%	0T93ML 0T93MY		A	026513010 S01ED06 026513022 S01FD06	BEFUNOLOL BEFUNOLOL
BETHACIL - FISON'S ITALCHIMICI IV 1 FLAC 1 G SOLB + 2 G AMP	0TJ3BD		C	026742092 J01CR01	AMPICILLIN AND ENZYME INHIBITOR

Specialità medicinale e confezione	N AIC in base 32	Note	Classe	N AIC	AIC
BILFENOR - SCHWARZ 30 CAPSULE 250 MG	01BSCL		C	026567026 A05AA	BILI ACID PREPARATIONS
BIOMAG - PUHL/FR 50 COMPRESSE 200 MG	0RBI P4		A	024464036 A02BA01	CIMFIDINOL
BIOMFIII - M I I A P H A R M A 6 ⁺ FLACONCINI + 6 FIALL SOLV 20 COMPRESSE 200 MG	0U4PGH 0U4PGV		C	027416015 N06AX 027416027 N06AX	OTHER ANTIHYPERTENSIVES OTHER ANTIHYPERTENSIVES
BRFK - IRBI 12 CAPSULE 2 MG	0QUC3H		B	023932015 A07DA03	IOPRAMIDI
BRONCOCOR - IRBI AEROSOL 200 INALAZIONI 4 MG/ML	01CQNK		A	026598033 R03AC08	PIRBU I I ROI
BRONCOVALFAS - VALLAS FLACONE SCIROPPO 120 ML	0PXN5S		C	022991032 R03C02	SUBUTAMOL
CALCIFOLIN - IBIRN 10 CAPSULE 15 MG 10 FLACONCINI ORALI 15 MG	0U1ZJL 0U1ZJN	11	A	027328018 B03BB 027328020 B03BB	FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES
CALCIJEX - UBOI I I IV 25 FIALL 1 ML 1 MCG/ML IV 25 FIALL 1 ML 2 MCG/ML	0VHHL3 0VHHLH	7	B	028819011 A11CC04 028819023 A11CC04	CALCIURIOL CALCIURIOL
CALCIO FOLINATO IKFFON - IKELTON 6 FIALL LIOF 3 MG + 6 F SOLV 6 FIALL LIOF 15 MG + 6 F SOLV 1 FLACONE LIOF 50 MG 10 COMPRESSE 15 MG	0USN47 0USN4M 0USN4Z 0USN52	11	A	028070023 B03BB 028070035 B03BB 028070047 B03BB 028070050 B03BB	FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES
CALINAI - ALSUCULAPIUS 10 COMPRESSE 15 MG 10 FLACONCINI ORALI 15 MG	0UPIVP 0UPIWI	11	A	027953013 B03BB 027953025 B03BB	FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES
CEDAX - SCHERING PLOUGH 6 CAPSULE 200 MG 4 CAPSULE 400 MG 6 BUSTINE 200 MG 4 BUSTINE 400 MG SOSPENSIONE ORALE GRAN 15 G	0UKWC8 0UKWCN 0UKWD0 0UKWD2 0UKWDG		C	027849064 J01DA 027849076 J01DA 027849088 J01DA 027849090 J01DA 027849102 J01DA	CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES
CHIFERON A - CILAG POMATA GEL 2000000 UI 2 G	0RZDYH		C	028292047 D06BB	ANTIVIRALS
CILLIMICINA - HOLCHSI 1 FIALLA 2 ML 600 MG	0NVU4B		A	021883018 J01FF02	TINCOMYCIN
CILLIMICINA - HOLCHSI 12 CAPSULE 500 MG	0QV7FS		A	023961016 J01FF02	TINCOMYCIN
CINOBAC - LILLY 20 CAPSULE 500 MG	0S26H7		C	025238015 G04AB05	CINOLACIN
CITOFOLIN - BRACCO 1M IV 6 F LIOF 3 MG + 6 F SOLV 1M IV 6 F LIOF 15 MG + 6 F SOLV 10 COMPRESSE 15 MG 10 FLACONCINI 10 ML	0RHQRX 0RHQS9 0RHQSP 0RHQTI	11	A	024632061 B03BB 024632073 B03BB 024632085 B03BB 024632097 B03BB	FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES
CLAVICAR - SAI 1M 1 FLAC 1,2 G + 1 F SOLV 2 ML 10 FLACONE 3,2 G	0UB38V 0UB497		C	027594011 J01CR03 027594023 J01CR03	TICARCILLIN AND ENZYME INHIBITOR TICARCILLIN AND ENZYME INHIBITOR
CIFNU COMPOSITUM - CHISI 10 FLACONCINI MONODOSI 2 ML	0QC'BPL		B	023440050 R03AK	ADRENALINIC AND OTHER ANTI-ASTHMATICS

Specialità medicinale e confezione	N. A.T.C. in base 32	Note	Classe	N. A.T.C.	A.T.C.
CILXANF - RHONAL POUILLON RORLR 6 SIR PRONTE 4000 U1 AXA 04 MI	01QY03		C	026966046	B01AB05 TIOXAPARIN
CORTISOMICINA - ALLERGAN COLLIRIO 5 ML	0B7KGW		B	010733020	S01CA03 HYDROCORTISONE AND ANHINICLIVIS
COMANTURENASI - PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICAL IV 3 I LIQ + 3 F SOLV 4 ML IM 3 I LIQ + 3 I SOLV 4 ML	0K50D3 0K50DK		C	017990019	A11JA COMBINATIONS OF VITAMINS
			C	017990033	A11JA COMBINATIONS OF VITAMINS
CROMATON - MLYTRIN IM 1 FL LIQ 50 MG + 1 SOLV 5 MI 10 COMPRESSE 15 MG	01XNAG 01XNW7	11	A	027186030	B03BB TOLIC ACID AND DERIVATIVES
		11	A	027186055	B03BB TOLIC ACID AND DERIVATIVES
DE NOI - BROCDIS 40 COMPRESSE	057NC5	47	A	025416037	A02BN OTHER DRUGS FOR TREATMENT OF PLEURALICICITR
DECACFI - BONISCONIRO I GAZZONI IM 1 FLAC 500 MG - SOLV 3 MI IM 1 FLAC 1000 MG + SOLV 3 ML	0UXICQ 0UXLD2		C	028232054	J01DA CLPHAIOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES
			C	028232066	J01DA CLPHAIOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES
DEFIAMON - SP4 20 COMPRESSE 250 MG	0N9ZUC		A	021299019	P01AB01 METRONIDAZOLE
DEFIBAN - SYNTHELABO 12 COMPRESSE 50 MG	0U6YQ4		B	027491012	N05AI BENZAMIDES
DEPAMAG - SIGMATA 40 COMPRESSE 200 MG 40 COMPRESSE 500 MG FLAC SOLU Z ORALE 100 ML 10%	01V7Q2 01V7Q6 01V7Q8		C	027107010	N03AG FATTY ACID DERIVATIVES
			C	027107022	N03AG FATTY ACID DERIVATIVES
			C	027107034	N03AG FATTY ACID DERIVATIVES
DFPROX - GUIDOTTI 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG 14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG	0VBDHJ 0VBDHW 0VBDHY		C	028652016	G04BX OTHER UROLOGICALS
			C	028652028	G04BX OTHER UROLOGICALS
			C	028652030	G04BX OTHER UROLOGICALS
DESIRONI - SC1 10 COMPRESSE 0.75 MG	0G3523		A	014803011	H02AB02 DIAZEMETHASONE
DFURSH - MIDY 40 CAPSULE 50 MG	0QJC11		C	023608025	A05AA02 URSODIOLYCHOLIC ACID
DIDANDIN - FORMLAFARMACIUTICI 25 COMPRESSE 1 MG 25 COMPRESSE 5 MG	0KG1V3 0KG1VH		C	018311011	B01AA VITAMIN K ANTAGONISTS
			C	018311023	B01AA VITAMIN K ANTAGONISTS
DIDROKIT - PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICAL 14 CPR BIANCHE + 76 CPR BLU	0U409K		C	028148017	M05BA BIPHOSPHONATES
DIDRGOI - SANDOZ GOGGI ORALE 15 ML 0.2%	038EJA		B	003946011	N02CA01 DIHYDRODROGOTAMINE
DIMFROSE - POIT 10 CAPSULE 2.5 MG	01M7UQ		C	026845014	G03DA05 GLYSERINONI
DINIKEI - SCHWARZ FLACONI INFUSIONI 0.1% 50 ML	0TINJA3		A	026887075	C01DA08 ISOSORBIDI DINITRATI
DIVICAL - IFFI PHARMA 50 COMPRESSE 15 MG	07COM5	11	A	007701093	B03BB TOLIC ACID AND DERIVATIVES

Specialità medicinale e confezione	N AIC in base 32	Note	Class.	N AIC	AIC	AIC
DOBETIN - ANGLINI						
GOCCE ORALI 15 ML 20 MCG/ML	03MJC2	10	A	003785058	B03BA01	CYANOCOBALAMIN
DOCIGRAM 1000 - IIPHA						
IM 5 FIALE 1 ML	0FJMSB	10	A	014176010	B03BA01	CYANOCOBALAMIN
FCOMI - GEYMONAI						
6 OVULI VAG 150 MG	0RQ7QS		A	024846040	G01AF05	ECONAZOLE
EMOPREMARIN - WYETH						
1 FLAC LIOF + 1 FIALA SOLV	0P3ILD	38	A	022120012	G03CA57	CONIUGATED ESTROGENS
EMOVIS - BONISCONTRO E GAZZONL						
10 FLACONCINI ORALI	0U2YSH	11	A	027360015	B03BB	FOLIC ACID AND DERIVATIVES
FN - RAVIZZA						
20 COMPRESSE 0,5 MG	0QJ01R		C	023593015	N05BA06	LORAZEPAM
20 COMPRESSE 1 MG	0QJ02H		C	023593039	N05BA06	LORAZEPAM
EQUITON - BRUSCHETTINI						
FLACONE COLLIRIO 5 ML 0,5%	0SVF4J		C	026064016	S01EB51	PILOCARPINE COMBINATIONS
ERGEN - SAN CARLO						
5 FLAC LIOF 300 MG + 5 F SOLV	0UU11B		C	028116010	A05BA	LIVER THERAPY
5 FLAC LIOF 500 MG + 5 F SOLV	0UU11Q		C	028116022	A05BA	LIVER THERAPY
20 COMPRESSE GASTRORES 300 MG	0UU122		C	028116034	A05BA	LIVER THERAPY
10 COMPRESSE GASTRORES 500 MG	0UU12G		C	028116046	A05BA	LIVER THERAPY
ESOLUT - ANGELINI						
CREMA GINECOLOG 30 G 6 APPLIC	0UJ9JN		A	027797012	G03DA04	PROGESTERONE
FASIGIN-N - PFIZER						
14 OVULI	0QP80M		C	023765011	G01AA	ANTIBIOTICS
FASPIC - ZAMBON						
30 BUSTINE 400 MG	0TPF67		C	026916039	M01AE	PROPIONIC ACID DERIVATIVES
20 BUSTINE 600 MG	0TPF69		C	026916041	M01AE	PROPIONIC ACID DERIVATIVES
FILDENE FAST - PFIZER						
20 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG	0V3UJL		A	028437010	M01AC01	PIROXICAM
FERRO COMPLEX - SYNTHLABO						
10 FLACONCINI ORALI 10 ML	0HPIND		B	016443020	B03AB03	SODIUM FERREDETAL
FIBRINOGENO TIM 3 UMANO IMMUNO - IMMUNO						
1 FLAC LIOF 1 G + SOLV 50 ML	0Q6W26		H	023294022	B02BB01	HUMAN FIBRINOGEN
FIBRINOMER - ISI						
IV FL 1 G + FL 50 ML	0JZDQ7		H	017806023	B02BB01	HUMAN FIBRINOGEN
FISIOFER - MOLteni						
10 FLACONCINI ORALI 10 ML	0S8NL0		B	025449024	B03AB	IRON TRIVALENT, ORAL PREPARATIONS
FLECTADOL - MAGGIORI WINTHROP						
1 FLACONE + 1 F SOLV 2,5 ML	0PL9VF		C	022620013	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
3 FLACONI + 3 F SOLV 2,5 ML	0PL9VT		C	022620025	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
IM IV 6 FL 1 G + 6 F SOLV 2,5 ML	0PL9W5		C	022620037	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
IM IV 10 FLAC + 10 FIALE	0PL9WK		C	022620049	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
1000 1 FLAC + 1 F SOLV	0PL9WN		C	022620052	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
IM IV 6 FLAC + 6 FIALF	0PL9X0		C	022620064	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
1000 IM IV 10 FLAC + 10 I	0PL9XD		C	022620076	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
20 BUSTINE ORALI 0,9 G	0PL9XS		C	022620088	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
10 BUSTINE ORALI	0PL9XU		C	022620090	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
1000 20 BUSTINE ORALI	0PL9Y6		C	022620102	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE
20 BUSTINE	0PL9YL		C	022620114	N02BA13	LYSINE ACETYLSALICYLATE

Specialità medicinale e confezione	N. A.I.C. in base 32	Note	Classe	N. A.I.C.	A.I.C.
FILOBACIN - SIGMA 144					
12 COMPRESSE 100 MG	013WN0		A*	026342016	J01MA01 OILOXACIA
12 COMPRESSE 200 MG	013WN0		A	026342028	J01MA01 OILOXACIA
FLOGOTISOL - ZAMBON					
AD 5 SUPPOSITI 500 MG	0N10QW	22	A	021005020	J01BA02 THIAMPHENICOL
BB 5 SUPPOSITI 250 MG	0N10RN	22	A	021005044	J01BA02 THIAMPHENICOL
AD 1 FLACONE 1100 + 1 FIALA	0N10SI	22	A	021005057	J01BA02 THIAMPHENICOL
FLUMUCH ANTIBIOTICO - ZAMBON					
BB 1 FLACONE 250 MG + 1 F	0MQH1H		C	020660015	J01BA AMPHENICOLS
BB 3 FLACONE 250 MG + 3 F	0MQHTV		C	020660027	J01BA AMPHENICOLS
AD 1 FLACONE 500 MG + 1 F	0MQHU7		C	020660039	J01BA AMPHENICOLS
AD 3 FLACONE 500 MG + 3 F	0MQHU9		C	020660041	J01BA AMPHENICOLS
II AD 1 FLACONE 500 MG + 1 F	0MQHUQ		C	020660054	J01BA AMPHENICOLS
II AD 3 FLACONE 500 MG + 3 F	0MQHV2		C	020660066	J01BA AMPHENICOLS
II BB 1 FLACONE 250 MG + 1 F	0MQHVG		C	020660078	J01BA AMPHENICOLS
II BB 3 FLACONE 250 MG + 3 F	0MQHVJ		C	020660080	J01BA AMPHENICOLS
16 COMPRESSE 250 MG	0MQHW8		C	020660104	J01BA AMPHENICOLS
BB 80 G MICROGRANULATI	0MQHWN		C	020660116	J01BA AMPHENICOLS
FLUSS - ROUSSEI PHARMA					
40 20 COMPRESSE	0NCVDP		A	021360021	C031B01 FUROSIMIDI AND POTASSIUM SAVING AGENTS
FOLARFN - ISTITUTO CHIMICO RENDI					
10 COMPRESSE 15 MG	0U6UT6	11	A	027487014	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
10 FLACONCINI ORALI 15 MG	0U6UII	11	A	027487026	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
FOLIDAR - ZILIKI					
30 COMPRESSE 15 MG	0V5I9V	11	A	028489019	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
FOLINAC - BIOPROGRESS					
10 COMPRESSE 15 MG	0V1Q53	11	A	028367011	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
10 FLACONCINI ORALI 15 MG	0V1Q5H	11	A	028367023	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
FOLINVI - GARINI					
10 COMPRESSE 15 MG	0UXU4D	11	A	028240012	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
10 FLACONCINI MONODOSE 15 MG	0UXU54	11	A	028240036	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
FOLIPLUS - MIGIS					
10 COMPRESSE 15 MG	0US6GD	11	A	028056012	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
10 FLACONCINI ORALI 15 MG	0US6GS	11	A	028056024	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
FOLIN - CIBIR					
10 FLACONCINI 10 ML 15 MG	0U4GML	11	A	027409010	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
FOSEI (ora BETRONE) - GIABIA (ora ITALFARMACO)					
3 FL LIOF 1000000 UI + 3 F SOLV	0VCWD6	33	A	028701062	L03AA CYTOKINES
1 FL LIOF 3000000 UI + 1 F SOLV	0VCWDL	33	A	028701074	L03AA CYTOKINES
3 FL LIOF 3000000 UI + 3 F SOLV	0VCWDY	33	A	028701086	L03AA CYTOKINES
COLL 3 FL LIOF 600000 UI + 3 SOLV	0VCWFB		C	028701098	S01AD05 INTERFERON
POMATA 5 G 100000 UI G	0VCWF0		C	028701100	D06BB ANTIBIOTICS
FOSFOLUPI VITAMINICO - TRAPIU TICO MR					
1M 5 F 2 M1 + 5 1 1 ML	0M0SH1		C	019948025	A110C VITAMINS OTHER COMBINATIONS
FRUMI RHOVA POLIACRORIR					
28 COMPRESSE	01N080		A	026870016	C031B01 FUROSIMIDI AND POTASSIUM SAVING AGENTS
FLUROIC - KAOI					
1M IV 5 F LIOF 15 MG + 5 F SOLV	0UVSQV	11	A	028173019	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
1M IV 6 F LIOF 50 MG + 6 F SOLV	0UVSQX	11	A	028173021	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
30 COMPRESSE 15 MG	0UVSR9	11	A	028173033	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
FUROTRICINA - BIOMIDICA FOSC 4M4					
6 OVI LI VAGINALI	0B4MRII		C	010637039	G01AA ANTIBIOTICS
GAMMA TEI P - ISTITUTO BEHRING					
1 FIALA 1 ML 250 UI	0PLSK1		A	022635041	J06BB02 TETANUS IMMUNOGLOBULIN
1 FIALA 2 ML 500 UI	0PLSKG		A	022635054	J06BB02 TETANUS IMMUNOGLOBULIN

Specialità medicinale e confezione	N A I C in base 32	Note	Classe	N A I C	A I C
GASTRORENAL - SCHIAPPARLLI SEARLE 20 CAPSULE 100 MG	0RQND1	3	B	024859011	A07EB01 CROMOGLICIC ACID
GENOTROPIN - PIERREL KABIVIAL 1 TUBOFIALA 4 UI	01M6VR	39	A	026844023	H01AC01 SOMATROPIN
GENTALYN - SCHERING PLOUGH INIETT 1 FIALA 2 ML 80 MG BB 5 FIALE 1 ML 10 MG BB 1 FIALA 2 ML 20 MG BB 1 FIALA 1 ML 40 MG INIETT 1 FIALA 2 ML 160 MG IM 1 FIALA 120 MG/1,5 ML	0MXKD6 0MXKDL 0MXKDY 0MXKF0 0MXKFF 0MXK GK		A	020891014 020891026 020891038 020891040 020891053 020891089	J01GB03 GENTAMYCIN J01GB03 GENTAMYCIN J01GB03 GENTAMYCIN J01GB03 GENTAMYCIN J01GB03 GENTAMYCIN J01GB03 GENTAMYCIN
GENTAMEN - PILRELL 5 FIALE 10 MG/1 ML 1 FIALA 80 MG/2 ML	0RLMH4 0RLMHJ		A	024727012 024727024	J01GB03 GENTAMYCIN J01GB03 GENTAMYCIN
GLUCAGONE NOVO - NOVO NORDISK FLAC LIOF 1 MG + 1 ML IN SIRINGA	0NRT7C		A	021751019	H04AA01 GLUCAGON
GLUKO (gia GLUKOS) - SAVIO 10 FL LIOF 300 MG + 10 F SOLV 10 FL LIOF 600 MG + 10 F SOLV	0V2TBB 0V2TBD		H	028403018 028403020	V03AB32 GLUTATHIONE V03AB32 GLUTATHIONE
GRANULOKINE - ROCHE 300 1 FLACONE-FIALA 1 ML 480 1 FLACONE-FIALA 1,6 ML	0UHK41 0UHK4F	30 30	A	027772033 027772045	L03AA02 ILGRASTIM L03AA02 ILGRASTIM
H ADIFAL - NUOVO ISTITUTO SIERO- TERAP INIETZ RICHIAMO 1 F	084YPD		A	008548012	J07AF01 DIPHTHERIA TOXOID
HRE - WYETH 1 LAC LIOF 0,1 MG + 1 SOLV	0R6LQR		H	024333015	H01CA01 GONADORELIN
HUMATROPE - LILLY FLAC LIOF 4 UI + FLAC DIUENTIF	0TQU2V	39	A	026962011	H01AC01 SOMATROPIN
HYPRIM - IISONS ITALCHIMICI 10 COMPRESSE 200 MG 10 BUSTINE BIPARTITE 200 MG SOSPENSIONE 1% 100 ML	0V1FCW 0V1FD8 0V1FDN		C	028358012 028358024 028358036	J01EA TRIMETHOPRIM AND BRODIMOPRIM J01EA TRIMETHOPRIM AND BRODIMOPRIM J01EA TRIMETHOPRIM AND BRODIMOPRIM
IMIGRAN - GLAXO 2 SIRINGHE 6 MG CON AUTOINIETT	0UJPR2		B	027975010	N02CX04 SUMATRIPTAN
IOMERON - BRACCO 250 FIALA 10 ML 300 FLACONE 50 ML	0UZ34U 0UZ37Z		H	028282010 028282111	V04AF TRIHODOPHTHALAMIC ACID DERIVATIVES V04AF TRIHODOPHTHALAMIC ACID DERIVATIVES
ISIFERONE - ISI POMATA GEL 2 G2000000 UI COLLIRIO 1 ML 3000000 UI	0UP6SS 0UP6FS		C	027958040 027958053	D06BB ANTIVIRALS S01AD05 INTERFERON
ISOCFF - RECORDATI 6 CAPSULE 200 MG 4 CAPSULE 400 MG 6 BUSTINE 200 MG 4 BUSTINE 400 MG SOSPENSIONE ORALE GRAN 15 G	0UKXBL 0UKXBY 0UKXCO 0UKXCD 0UKXCS		C	027850066 027850078 027850080 027850092 027850104	J01DA CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES J01DA CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES J01DA CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES J01DA CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES J01DA CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES

Specialità medicinale e confezione	N A I C in base 32	Note	Classe	N A I C	A T C
ISOGYN - CROSARA					
2 TAVOLETTE VAGINALI	0S5VQK	C	025358033	G01AF07	ISOCONAZOLE
CRLMA GINECOLOGICA 30 G 1%	0S5VQX	C	025358045	G01AF07	ISOCONAZOLE
1 OVULO VAGINALE 600 MG	0S5VRB	C	025358058	G01AF07	ISOCONAZOLE
ISOPRINOSINA - DLLALANDE ISVARDI					
40 COMPRESSE 500 MG	0QY289	C	024054025	J05AX	OTHER ANTIVIRALS
FLACONE SCIROPPO 120 ML	0QY28P	C	024054037	J05AX	OTHER ANTIVIRALS
ISOVIRAL - LINZA					
40 COMPRESSE 500 MG	0S4507	C	025302023	J05AX	OTHER ANTIVIRALS
FLACONE SCIROPPO 120 ML	0S450M	C	025302035	J05AX	OTHER ANTIVIRALS
KAPPABI - FARMITALIA					
1 SIRINGA 2 ML 100 MG	0R6611	C	024320057	J01GB09	DIBLKACIN
KEFLIN NEUTRO - LILLY					
FLACONE 2 G	0MZD0C	A	020951051	J01DA03	CEFALOTIN
KEIMICINA - BM ITALIA S P A					
6 OVULI VAGINALI 100 MG	0J1992	C	017311010	G01AA	ANTIBIOTICS
LASITONE - HOLCHST					
20 CAPSULE	0QPDWV	A	023770011	C03FB01	FUROSLMIDL AND POTASSIUM-SPARING AGENTS
LEVOFOLENE - FARMADES					
10 COMPRESSE	0L2QYN	II	A	027352020	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
LEVOPRAID - RAVIZZA					
50 IM IV 6 FIALE 50 MG	0STRH6	B	026009062	N05AL	BENZAMIDS
LINCOCIN - L.PJOHN					
12 CAPSULE 500 MG	0MNQ5Z	A	020601023	J01FF02	LINCOMYCIN
IM IV 1 F 2 ML + 1 SIR 600 MG	0MNQ6C	A	020601035	J01FF02	LINCOMYCIN
IM IV 3 F 2 ML + 3 SIR 600 MG	0MNQ6U	A	020601050	J01FF02	LINCOMYCIN
LITOBIF - INTER IALK					
30 CAPSULE 250 MG	0U3FF9	C	027375017	A05AA01	CHLNODEOXYCHOLIC ACID
LODINE - WYETH					
CREMGEL GEL 50 G 10%	0SGYRZ	C	025656063	M02AA	ANTIINFLAMMATORY PREPARATIONS, NON-STERIODS FOR TOPICAL USE
LOXAPAC - CYANAMID					
30 CAPSULE 10 MG	0R3PXY	A	024238014	N05AH01	LOXAPINE
30 CAPSULE 25 MG	0R3PYQ	A	024238038	N05AH01	LOXAPINE
30 CAPSULE 50 MG	0R3PZ5	A	024238053	N05AH01	LOXAPINE
GOCCIE 30 ML	0R3PLX	A	024238077	N05AH01	LOXAPINE
LUDIONIL - CIBA GLIGY					
IV 10 FIALE 25 MG	0Q473B	C	023207018	N06AC01	MAPROTILINE
30 COMPRESSE 50 MG	0Q474K	C	023207057	N06AC01	MAPROTILINE
20 COMPRESSE 75 MG	0Q474X	C	023207069	N06AC01	MAPROTILINE
GOCCIE ORALI 50 ML 2%	0Q474Z	C	023207071	N06AC01	MAPROTILINE
MEGENTAL - MENARINI					
1 FIALA 2 ML	0RZTC9	A	025159017	J01GB03	GENTAMYCIN
BB 1 FIALA 1 ML	0RZTCP	A	025159029	J01GB03	GENTAMYCIN
BB 5 FIALE 1 ML	0RZTCR	A	025159031	J01GB03	GENTAMYCIN
40 1 FIALA 1 ML 40 MG	0RZTDJ	A	025159056	J01GB03	GENTAMYCIN
MENSISO - MENARINI					
IM IV 1 FIALA 1,5 ML 75 MG	0QJLMX	C	023612029	J01GB08	SISOMICIN
IM IV 1 FIALA 2 ML 100 MG	0QJLMZ	C	023612031	J01GB08	SISOMICIN

Specialità medicinale e confezione	N. A.I.C. in base 32	Note	Classe	N. A.I.C.	A.T.C.
MEIAFAR - LAIARL IM 1 FLAC 0,5 G + SOLV 2 ML IM 1 FLAC 1 G + SOLV 4 ML	0UMQXU 0UMQY6		C	027909050 027909062	101DA 101DA CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES CEPHALOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES
METIVIROL - RIPARI GERO 40 COMPRESSE 500 MG FLAC COLLUTORIO 20% 100 ML	0UXCHM 0UXCHZ		C	028225011 028225023	J05AX A01AB OTHER ANTIVIRALS ANTHRAFLUAVIRALS FOR LOCAL ORAL TREATMENT
MIOS - INTLS FLACONE COLLIRIO 5 ML	09GMMG		C	009916014	-S011 B51 PILOCARPINE, COMBINATIONS
MODIMMUNAL - RAVIZZA 40 COMPRESSE 500 MG SCIROPPO 120 ML	0RSB32 0RSB34		C	024914018 024914020	J05AX J05AX OTHER ANTIVIRALS OTHER ANTIVIRALS
MONOS - SMITH KLINL BILCHAM 6 COMPRESSE 150 MG 6 COMPRESSE 200 MG	0URYP7 0URYP9		A	028048039 028048041	J01MA J01MA FLUOROQUINOLONES FLUOROQUINOLONES
MOTILUM - JANSSEN 6 SUPPOSTE 30 MG	0R1193		B	024953123	A03FA03 DOMPERIDONE
MUCOMISI - BRISTOL SUD 5 FIALE USO TOPICO 3 ML 20%	0Q1NXF	35	A	023516077	R05CB01 ACETYLCYSTEINE
NAPROREX - LAMPUGNANI 10 SUPPOSTE 550 MG 20 CAPSULE 550 MG	0SMCBL 0SMCBN		C	025800018 025800020	M01AE02 M01AF02 NAPROXEN NAPROXEN
NASKA - LIFE PHARMA 6 CAPSULE 500 MG	0R1Y9D		A	024181036	P01AB05 PROPENIDAZOLE
NAUSILEN - BALDACCI 6 SUPPOSTE 50 MG	0SDJMZ		B	025576063	A03FA05 ALIZAPRIDE
NAVELBINE - PIERRE FABRE 1 FLACONE 10 MG/1 ML 1 FLACONE 50 MG/5 ML 1 FLACONE 10 MG/1 ML	0ULEXT 0ULCZG 0ULCZU		A	027865017 027865070 027865082	L01CA L01CA L01CA VINC A. ALKALOIDS AND ANALOGUES VINC A. ALKALOIDS AND ANALOGUES VINC A. ALKALOIDS AND ANALOGUES
NIMOTOP PER INFUSIONE - BAYRO-PHARM FL INFUS 10 MG/50 ML + DIFLUSS	0UG27L	19	A	027724018	C02DE03 NIMODIPINE
NORDITROPIN - NOVO NORDISK 1 FLAC LIQF 4 UI + 1 F SOLV 1 ML	0UDX4H	39	A	027686031	H01AC01 SOMATROPIN
NORMOPARIN - OPOCRIN SOTTOCUT 10 FIALE 5000 UI 1 ML	0RSRU7		A	024928071	B01AB01 HILPARIN
NOSSACIN - CORVI 20 CAPSULE 500 MG	0S27H9		C	025239017	G04AB05 CINNOXACIN
NOVACNYL - ISSLEI POLVERE DERMATOLOGICA 30 G POLVERE 10 G CREMA 1% 20 G	0U7ZWT 0U7ZX7 0U7XXM		C	027525017 027525031 027525043	D06AA D06AA D06AA TETRACYCLINE AND DERIVATIVES TETRACYCLINE AND DERIVATIVES TETRACYCLINE AND DERIVATIVES
ORAP - JANSSEN 20 COMPRESSE 4 MG	0PV24W		A	022907036	N05AG02 PIMOZIDE
OSFOLATO - IUSIARMACO 10 CAPSULE 15 MG 7 CAPSULE 25 MG	0U43VZ 0U43WC	11	A	027398015 027398027	B03BB B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES FOLIC ACID AND DERIVATIVES

Specialità medicinale e confezione	N. A.I.C. in base 32	Note	Classe	N. A.I.C.	A.I.C.
OSTEOZAM KIT - ZAMBON 14 CPR 400 MG + 76 CPR 1200 MG	0VD634		C	028714012	M05RA - BIPHOSPHONATES
PAIDOCIN - SMITH KLINE BEECHAM GRANULARE SOSPENS ESTEMP 48 G 12 COMPRESSE 400 MG	0U79GJ 0U79GW		A	027502032	J01FA MACROLIDES
			A	027502044	J01FA MACROLIDES
PANCREON - LCM 1 COMPOSITUM 20 CONFETTI COMPOSITUM 30 CONFETTI COMPOSITUM 50 CONFETTI COMPOSITUM 100 CONFETTI	06YF7D 06YF7I 06YF85 06YF87		C	007288044	A09AA ENZYME PREPARATIONS
			C	007288057	A09AA ENZYME PREPARATIONS
			C	007288069	A09AA ENZYME PREPARATIONS
			C	007288071	A09AA ENZYME PREPARATIONS
PERIDON - HONOVA ITALCHIMICI 6 SUPP 60 MG BB 6 SUP 30 MG	0R5V9K 0R5VBB		B	024309041	A03FA03 DOMPERIDONE
			B	024309066	A03FA03 DOMPERIDONE
PERIPLA M INFUSIONE - ILLI ARMACO 1 FL 50 ML 0.02% DEFUSSORE	0UG188	19	A	027723016	C07DA03 NIMODIPINE
PERMICRAN - LILLY 2 SIRINGHI 6 MG CON AUTOINIECT	0U PSBD		B	027976012	N02CX04 SUMATRIPTAN
PHIODREN - I ARMIDA COLLIRIO 10 ML	0QUVXX		C	023686013	S01H B51 PHOENACARBINE COMBINATIONS
PIRFALIN - I ARMIDA COLLIRIO 1100 0.005% 7 ML	0UNSKD		C	027924012	S01NA OTHER OPHTHALMOLOGICALS
PREFOLIC - BIORSEARCH 1M IV 5 L + 5 F 15 MG 6 FLAC 1100 50 MG + 6 F SOLV 30 COMPRESSE GASTRORES 15 MG	0RKW27 0RKW32 0RKW3G	11	A	024703047	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
		11	A	024703074	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
		11	A	024703086	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
PREMARIN - WYETH 20 COMPRESSE 1.25 MG 20 COMPRESSE 2.5 MG 36 COMPRESSE 0.625 MG 36 COMPRESSE 0.3 MG CRLMA VAG C APPL 25 G CRLMA 25 G 20 COMPRESSE VAGINALI	02P6LD 02P6LS 02P6M4 02P6MJ 02P6MZ 02P6P3 02P6PX		A	002792012	G03CA57 CONJUGATED ESTROGENS
			A	002792024	G03CA57 CONJUGATED ESTROGENS
			A	002792036	G03CA57 CONJUGATED ESTROGENS
			A	002792048	G03CA57 CONJUGATED ESTROGENS
			A	002792063	G03CA57 CONJUGATED ESTROGENS
			A	002792099	G03CA57 CONJUGATED ESTROGENS
			A	002792125	G03CA57 CONJUGATED ESTROGENS
PROGESTOFL - LUSO ARMACO GEL 30 G	0RB5H7		A	024470015	G03DA04 PROGESTERONE
PSICOBEN - RAIZZA 1M 5 FIALE 2 ML	0RND3Q		A	024788014	N05AD07 BENZEPIDOL
QARI - ALDIOLIVU 6 COMPRESSE 150 MG 6 COMPRESSE 200 MG 6 CAPSULE 150 MG 6 CAPSULE 200 MG	0URC4N 0URC50 0URC5D 0URC5S		A	028028052	J01MA FLUOROQUINOLONES
			A	028028064	J01MA FLUOROQUINOLONES
			A	028028076	J01MA FLUOROQUINOLONES
			A	028028088	J01MA FLUOROQUINOLONES
QIARK - POLIARMA 78 CAPSULE 1.25 MG 78 CAPSULE 2.5 MG 14 CAPSULE 5 MG	01WVDZ 01WVLC 01WVLR		A	027162015	C02FA05 RAMIPRIL
			A	027162027	C02FA05 RAMIPRIL
			A	027162039	C02FA05 RAMIPRIL
QUINTON - SIOPHARMID 1M IV 6FL + 6F 25 ML 1000 IM IV 6 FL PV G 1 + 6 F OS GRAN 20 BLSI 1000 OS 20 BUSTINE 1 G	0Q89YZ 0Q89ZR 0Q8BOY 0Q8BID		C	023341023	N02BA13 TYSINL ACETYLSALICYLATE
			C	023341047	N02BA13 TYSINL ACETYLSALICYLATE
			C	023341086	N02BA13 TYSINL ACETYLSALICYLATE
			C	023341100	N02BA13 TYSINL ACETYLSALICYLATE
RABBARO COMPOSITO PIERANDREI - SIGMATA FLISIR FLAC 250 ML FLISIR FLAC 450 ML	0DNY2I 0DNY36		C	013266010	A03AA BILIACID PREPARATIONS
			C	013266022	A03AA BILIACID PREPARATIONS

Specialità medicinale e confezione	N AIC in base 32	Note	Classe N AIC	ATC
RANVIL - GLNTELI 30 CONFETTI 20 MG	0SU164		A 026019012	C02DE09 NICARDIPINE
RASTINON - HOLCHST 40 COMPRESSE 0,5 G	0CKSD1D		A 012116042	A10BB03 TOLBUTAMIDL
RIBOMED - MAGGIONI WINTHROP 12 CPS 250 MG 12 BUSTI MONODOS 500 MG SCIR EST PV G 60	0RY6LB 0RY6LS 0RY6M4		C 025107018 C 025107032 C 025107044	J01GB10 RIBOSTAMYCIN J01GB10 RIBOSTAMYCIN J01GB10 RIBOSTAMYCIN
RIBOSFAT - VALLAS 12 BUSTE MONODOSE 500 MG SCIROPPPO ESTEMP POLVERE 60 G	0RXSX4 0RXSXL		C 025093028 C 025093042	J01GB10 RIBOSTAMYCIN J01GB10 RIBOSTAMYCIN
RIFINAH - LIPLIII 150 8 CONFETTI 300 8 CONFETTI 300 24 CONFETTI	0S6G7V 0S6G7X 0S6G89		C 025377019 C 025377021 C 025377033	J04AM02 RIFAMPICIN, COMBINATIONS J04AM02 RIFAMPICIN, COMBINATIONS J04AM02 RIFAMPICIN COMBINATIONS
RINOFLUIMUCIL - ZAMBON GOCCE RINOLOGICHE 25 ML	0NZ5M6		C 021993062	R01AB SYMPATHOMIMETICS, COMBINATIONS EXCL CORTICOSTEROIDS
ROCEFEN - ROCHE 2 EV 1 FL+ PLRFUS RAP	0S13FW		A 025202108	J01DA13 CEFTRIAXONL
ROMILAR EXPECTORANS - ROCHE SCIROPPPO 100 ML	0H6V3X		C 015953021	R05DA20 COMBINATIONS
RUBINORM - IFI 20 CAPSULE 180 MG	0T3FZ7		C 026327015	N06AX OTHER ANTIDEPRESSANTS
RUBROCICLINA - TERAPEUTICO MR 8 CAPSULE SOSPENSIONE 60 ML	0LVW7F 0LVW7T		C 019788013 C 019788025	J01RA COMBINATIONS OF ANTIBACTERIALS J01RA COMBINATIONS OF ANTIBACTERIALS
SAF - SAN CARLO 1M IV 5 F LIOF 15 MG+5 F SOLV 1M IV 6 FL LIOF 50 MG+6 F SOLV 30 CPR GASTRORESISTENTI 15 MG	0UVHXB 0UVHXQ 0UVHY2		11 A 028164010 11 A 028164022 11 A 028164034	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
SAIZEN - SFRONO 1 FLAC LIOF 4 UI + 1 F SOLV	0TMTF3		39 A 026863011	H01AC01 SOMATROPIN
SANIFOLIN - ESSETI 10 COMPRESSE 15 MG 10 FL BEV + TAPPO CONTENIT 15 MG 10 F LIOF 15 MG + 10 F SOLV 1 FLACONE 50 MG	0UDU62 0UDU6G 0UDU6U 0UDU76		11 A 027683010 11 A 027683022 11 A 027683034 11 A 027683046	B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES B03BB FOLIC ACID AND DERIVATIVES
SEKI - ASTRA SIMES - GOCCE FLAC 25 ML SOSPENSIONE	0R9GKG		C 024427054	R05DB21 CLOPERASTINE
SELEPARINA - ITALFARMACO 6 FIALE-SIRINGA 0,4 ML	0THZD8		C 026738056	B01AB06 NADROPARIN
SEROSOD - SERONO 2 FIALE 8 MG + 2 F SOLV 2 ML	0RV7H9		C 025028073	M01AX14 ORGOTEIN
SISOMIN - MAX 50 IM IV 1 F 1 ML 50 MG 75 IM IV 1 F 1,5 ML 75 MG 100 IM IV 1 F 2 ML 100 MG 10 IM IV 1 F 1 ML 10 MG 20 IM IV 1 F 2 ML 20 MG	0QJWD2 0QJWD4 0QJWDJ 0QJWDW 0QJWF9		C 023622018 C 023622020 C 023622032 C 023622044 C 023622057	J01GB08 SISOMICIN J01GB08 SISOMICIN J01GB08 SISOMICIN J01GB08 SISOMICIN J01GB08 SISOMICIN

Specialità medicinale e confezione	N. A.I.C. in base 32	Note	Classe	N. A.I.C.	A.I.C.
SOLUZIONE DARROW - DON BAXTLR IM IV 500 ML	09DWXG		A	009860014 B05BB01	ELLCTROLYTIS
SORDINOL - PILRRLL DEPOT 1 FIALA 200 MG 1 ML DEPOT 2 FIALE 200 MG 1 ML	0MXCKV 0MXCL7		A A	020885051 N05AF02 020885063 N05AF02	CLOPIANTHYOL CLOPENTHIXOL
SOTALEX - BRISTOL SLD 40 COMPRESSE 80 MG	0QSD6W		A	023245020 C07AA07	SOTALOL
SPASVOMEN - MLNARINI 30 CONFETTI 40 MG	0QBP5R		C	023418039 A03AB06	OTILONIUM BROMIDI
SPIROFUR - LEPETI 50 10 CAPSULE 50 MG	0QNSD1		A	023749017 C03LB01	FUROSEMIDI AND POTASSIUM-SPARING AGENTS
SPIROGAL - BERNA UNGUENTO 28 G	07W987		C	008267015 D06BB	ANTIVIRALS
SPIROPENT - BOEHRINGER INGELHEIM SCIROPPO 200 ML	0R33DY		C	024219038 R03CC13	CLLNBUTLROI
STAFF - ANGLINI FLACONE GOCCIA 30 ML 5%	0Q8901		A	023340033 N06AF05	ITOPRIDONL
STIMUZIM - BKF 40 COMPRESSE 500 MG FLACONE SCIROPPO 120 ML	0SB1J5 0SB1JL		C C	025495045 J05AX 025495058 J05AX	OTHER ANTIVIRALS OTHER ANTIVIRALS
STOMET - ALLERGAN 50 COMPRESSE SOLUBILI 200 MG	0RQGLI		A	024853069 A02BA01	CIMEIDINL
STREPTOMICINA SOLF SQUIBB - BRISTOL MYERS SQUIBB 1 FLACONE 1 G	02V9WI		A	002992016 J01GA01	STRPTIOMYCIN
STREPTOMICINA SOLFATO MENARINI - MENARINI IM 1 FLAC NO + 1 F SOLV	0SUHUX		A	026034013 J01GA01	STREPTOMYCIN
SUMADOL - ITALFARMACO 2 SIRINGHE 6 MG CON AUTOINIEZIONE	0UP19Q		B	027977014 N02CX04	SUMATRIPTAN
SUMIGRENE - SIGMATAU 2 SIR PRE-RIEMPI 6 MG AUTOINIEZIONE	0UQ327		B	027987015 N02CX04	SUMATRIPTAN
TATIONIL - BM ITALIA SPA 10 FL LIOF 600 MG + 10 F SOLV	0S73B1		H	026185049 N03AB12	GLUCIATHIONI
TEBRAXIN - BRACCO 6 COMPRESSE RIVESTITE 150 MG 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 6 CAPSULE 150 MG 6 CAPSULE 200 MG	0US8HF 0LS8HT 0US8J5 0LS8JK		A A A A	028058093 J01MA 028058105 J01MA 028058117 J01MA 028058129 J01MA	FLUOROQUINOLONLS FLUOROQUINOLONLS FLUOROQUINOLONLS FLUOROQUINOLONLS
TERAPROST - FIRMA 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG 14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG	0VBCJ6 0VBCJL 0VBCJX		C C C	028651014 G04BX 028651026 G04BX 028651038 G04BX	OTHER UROLOGICALS OTHER UROLOGICALS OTHER UROLOGICALS
FIBERAL - ROCHE 5 FIALE 3 ML 500 MG	0R8R2Y		A	024403038 J01XD03	ORINDAZOLI
TIMECEF - ROUSSLL PHARMA IM IV 1 FL 1 G + 1 F SOLV 4 ML	0U NN70		C	027939040 J01DA	CIPHAOSPORINS AND RELATED SUBSTANCES

Specialità medicinale e confezione	N. A.I.C. in base 32	Note	Classe	N. A.I.C.	A.T.C.
TIMENTIN - SMITH KLINE BEECHAM IM 1 FLAC. 1,2 G + 1 F SOLV 2 ML IV 1 FLACONE 3,2 G	0TVLFX 0TVLGG	C	027118013	J01CR03	TICARCILLIN AND ENZYME INHIBITOR
		C	027118025	J01CR03	TICARCILLIN AND ENZYME INHIBITOR
TIROTRICINA ISM - NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO - 10 OV VAG	03V0K3	B	004031011	G01AA	ANTIBIOTICS
TONOFOLIN - ZYMA 10 FLACONCINI ORALI 4 MG 20 COMPRESSE 4 MG	0ST4WX 0ST4XD	11	A 025990045	B03BB	FOLIC ACID AND DERIVATIVES
		11	A 025990060	B03BB	FOLIC ACID AND DERIVATIVES
TOSUMAN BERNA - BERNA 1 FLACONE 2 ML + SIRINGA	0LH6Z0	C	019373024	J06BB	SPECIFIC IMMUNOGLOBULINS
TRAVOGEN - SCHERING CREMA G 30 + 6 APPLIC MONOUSO OVULO VAGINALE 600 MG	0S5LWI 0S5LZR	C	025349010	G01AF07	ISOCONAZOLE
		C	025349111	G01AF07	ISOCONAZOLE
TRIATEC - HOECHST 28 CAPSULE 1,25 MG 28 CAPSULE 2,5 MG 14 CAPSULE 5 MG	0TWWFP 0TWWG1 0TWWGF	A	027161013	C02EA05	RAMIPRIL
		A	027161025	C02EA05	RAMIPRIL
		A	027161037	C02EA05	RAMIPRIL
TRICLOSE - ISTITUTO CHEMIOTERAPICO 15 CANDELETTE VAGINALI 250 MG	0QB9G6	A	023406022	G01AF13	AZANIDAZOLE
TRICOCET - LUSOFARMACO 20 CPR	0FSTHL	A	014444018	G01AF01	METRONIDAZOLE
TRISORALEN - LIFE PHARMA 28 CONF 5 MG	0NV4NN	C	021861012	D05BA01	TRIOXYSALEN, SYSTEMIC
UMAN FIBRIN - FARMA BIAGINI IV FL + F 100 ML	0QN7YC	H	023732011	B02BB01	HUMAN FIBRINOGEN
UNASYN - PFIZER IM FL 500 MG SULB + 1000 MG AMP	0T4G6G	C	026360014	J01CR01	AMPICILLIN AND ENZYME INHIBITOR
UNIPRIL - ASTRA SIMES 28 CAPSULE 1,25 MG 28 CAPSULE 2,5 MG 14 CAPSULE 5 MG	0TX19Y 0TX1BB 0TX1BQ	A	027166014	C02EA05	RAMIPRIL
		A	027166026	C02EA05	RAMIPRIL
		A	027166038	C02EA05	RAMIPRIL
UNITRIM - MASTER PHARMA 10 COMPRESSE 200 MG SOSPENSIONE 1% 100 ML 10 BUSTINE BIPARTITE 200 MG	0V0B70 0V0B7D 0V0B7G	C	028322016	J01EA	TRIMETHOPRIM AND BRODIMOPRIM
		C	028322028	J01EA	TRIMETHOPRIM AND BRODIMOPRIM
		C	028322030	J01EA	TRIMETHOPRIM AND BRODIMOPRIM
URICODUE - IFI 30 COMPRESSE	0PV14U	C	022906010	M04AA	PREPARATIONS INHIBITING URIC ACID PRODUCTION
URIFUGAN - IRBI 30 COMPRESSE	0SW3M7	A	026087015	M04AA01	ALLOPURINOL
URODIE - ABBOTT 14 COMPRESSE 5 MG 14 COMPRESSE 10 MG	0UZ53U 0UZ546	C	028284026	G04BX	OTHER UROLOGICALS
		C	028284038	G04BX	OTHER UROLOGICALS
URONORM - ALFA WASSERMANN 20 CAPSULE 500 MG	0S4VGL	C	025325010	G04AB05	CINOXACIN
UROXACIN - MALESCI 20 CAPSULE 500 MG	0SJMGI	C	025710017	G04AB05	CINOXACIN
VACCINO ANTILEPTOSPIRA ISM - NUO- VO ISTITUTO SIEROTERAPICO 4 F 1 ML ¹	0DQ15Q	H	013305014	J07AX	OTHER BACTERIAL VACCINES

Specialità medicinale e confezione	N A I C in base 32	Note	Classe N A I C	A T C
VALOPRIDE - SYNTHELABO				
10 FIALE 2 ML 10 MG	0Q8WKH	A	023360047	A03FA04 BROMOPRIDE
SCIR 150 ML	0Q8WKL	B	023360050	A03FA04 BROMOPRIDE
VENTOLIN FLOGO - GLAXO				
INALATORE 200 FROGAZIONI	0R0HDM	B	024133011	R03AK ADRENERGICS AND OTHER ANTI-ASTHMATICS
VIRAC - CROSARA				
FLACONE SCIROPPO 120 ML	0S75PM	C	025401011	J05AX OTHER ANTIVIRALS
40 COMPRESSE 500 MG	0S75QC	C	025401035	J05AX OTHER ANTIVIRALS
COLLUTORIO 20% FLACONE 100 ML	0S75TJ	C	025401136	A01AB ANTIINFECTIVS FOR LOCAL ORAL TREATMENT
VIRALIN - MAGIS				
40 COMPRESSE 500 MG	0UXBJL	C	028224018	J05AX OTHER ANTIVIRALS
FLAC COLLUTORIO 20% 100 ML	0UXBJN	C	028224020	A01AB ANTIINFECTIVS FOR LOCAL ORAL TREATMENT
VIRLSTOP - PULITZLR				
40 CPS 500 MG	0RH72X	C	024616029	J05AX OTHER ANTIVIRALS
20 BUSTINE GRANULARE G I	0RH72Z	C	024616031	J05AX OTHER ANTIVIRALS
VIRUXAN - SIGMATA				
40 CPR 500 MG	0QY37N	C	024055028	J05AX OTHER ANTIVIRALS
SCIR 120 ML 6 G	0QY37Q	C	024055030	J05AX OTHER ANTIVIRALS
OS 20 BUST 1 G	0QY38H	C	024055055	J05AX OTHER ANTIVIRALS
IM IV 10 FIALE 1 G 5 ML	0QY3D0	C	024055168	J05AX OTHER ANTIVIRALS
VYI ESTESINA - PABISCH				
S 50 FLUBO FIALE 1,8 ML 2%	0SWGDR	C	026096071	N01BB02 LIDOCAINE

ALLEGATO 2

RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA PRIMA COLONNA DELL'ELENCO COSTITUENTE L'ALLEGATO 2 AL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO DEL 30 DICEMBRE 1993

Specialità medicinale	Ditta	In luogo di	Leggasi
ACIPEM	CABER	14000	20 CAPSULE 400 MG
ALMARYTM	SYNTHELABO	015	20 COMPRESSE 100 MG
ALMARYTM	SYNTHELABO	027	IV 5 FIALE 15 ML
AMINOPLASMAL	BRAUN	016	3% E IV 1 FLAC SOLUZ 500 ML
AMINOPLASMAL	BRAUN	028	5% SE IV 1 FLAC SOLUZ 500 ML
AMINOPLASMAL	BRAUN	030	10% SE IV 1 FLAC SOLUZ 500 ML
CALCIPARINA	ITALFARMACO	128	10 FIALE 0,2 ML 5000 UI
CALCIPARINA	ITALFARMACO	130	10 FIALE 12500 UI + 10 SIRINGHE
CLEXANE	RHONE-POULENC RORER	034	6 SIR PRONTE 2000 UI AXA
DINIKET	SCHWARZ	087	1 FLAC INFUSIONE 0,05% 50 ML
DOBUTREX	LILLY	024	IV 1 FLAC SOLUZ STERILE 20 ML
EBRANTIL	BYK GULDEN	015	25 IV 1 FIALA 5 ML
EBRANTIL	BYK GULDEN	039	50 IV 1 FIALA 10 ML
EPARINA NOVO	MANETTI E ROBERTS	015	1 FL 5 ML 5000 UI/ML
EPOXITIN	JANSSEN	072	1 FIALA 1 ML 2000 U/ML
EPOXITIN	JANSSEN	084	1 FLACONE 1 ML 2000 U/ML
EPOXITIN	JANSSEN	096	1 FIALA 1 ML 4000 U/ML
EPOXITIN	JANSSEN	108	1 FLACONE 1 ML 4000 U/ML
EPOXITIN	JANSSEN	110	1 FIALA 1 ML 10000 U/ML
EPOXITIN	JANSSEN	122	1 FLACONE 1 ML 10000 U/ML
EPREX	CILAG	015	1 FIALA 1 ML 2000 U/ML
EPREX	CILAG	027	1 FLACONE 1 ML 2000 U/ML

Specialità medicinali	Ditta	In luogo di	Leggasi
EPREX	CILAG	039	1 FIALA 1 ML 4000 U/ML
EPREX	CILAG	041	1 FLACONE 1 ML 4000 U/ML
EPREX	CILAG	054	1 FIALA 1 ML 10000 U/ML
EPREX	CILAG	066	1 FLACONE 1 ML 10000 U/ML
ESAFOSFINA	BIOMEDICA FOSCAMA	134	FLEBO FLAC 10 G 100 ML
FLUXUM	ALFA WASSERMANN	076	6 FIALE SIR 0.3 ML 3200 UI AXA
FLUXUM	ALFA WASSERMANN	088	6 FIALE SIR 0.4 ML 4250 UI AXA
FRAGMIN	FARMITALIA	031	6 SIR MONOUSO 2500 UI AXA
FRAXIPARINA	SANOFI	013	6 F SIR PRONTOUSO 3075 UI AXA
FRAXIPARINA	SANOFI	052	6 F SIR PRONTOUSO 4100 UI AXA
HYDERGINA PRESS	SANDOZ	029	IV 5 FIALE 1.5 MG/5 ML
INTRALIPID	PIERREL	015	IV 1 FLAC 500 ML 10%
INTRALIPID	PIERREL	027	IV 1 FLAC 100 ML 10%
LIPOFUNDIN S	BRAUN	013	10% FLACONE INFUSIONE 100 ML
LIPOFUNDIN S	BRAUN	025	10% FLACONE INFUSIONE 500 ML
LIPOFUNDIN S	BRAUN	037	20% FLACONE INFUSIONE 100 ML
LIPOFUNDIN S	BRAUN	049	20% FLACONE INFUSIONE 500 ML
LIPOFUNDIN S	BRAUN	052	10% FLACONE 250 ML
LIPOFUNDIN S	BRAUN	064	20% FLACONE 250 ML
LIPOSYN	ABBOTT	037	10% IV FLACONE 100 ML
LIPOSYN	ABBOTT	052	10% IV FLACONE 500 ML
LIPOSYN	ABBOTT	088	20% IV FLACONE 200 ML
LIPOSYN	ABBOTT	090	20% IV FLACONE 500 ML
LOMEXIN	RECORDATI	20700	6 OVULI 200 MG + 6 DIGITOPROTETT
MAGNESIA IDRATATA	GRANELLI	60G	FLACONE 60 G
MINIDALTON	SCHWARZ	074	6 F SIR 0,3 ML 3200 UI AXA
MINIDALTON	SCHWARZ	086	6 F SIR 0,4 ML 4250 UI AXA
PPS 5%	IMMUNO	50 ML	FLEBO 1 FLACONE 50 ML
RANVIL	GENTILI	036	RETARD 30 CAPSULE 40 MG
REVIVAN	ASTRA SIMES	022	200 FLEBO 10 FIALE 5 ML
SCIROPPO ROBIN	BM ITALIA SPA	200 G	SCIROPPO 200 G
SELEPARINA	ITALFARMACO	017	6 F SIR 3075 UI AXA 0.3 ML
SELOKEN	ASTRA	055	IV 5 FIALE 5 ML 5 MG
SOLUZIONE GLUCOSATA VITAMINICA	SIFRA	039	1 FLACONE 250 ML
SOYACAL	BIEFFE MEDIAL	028	IV 1 FLAC EMULSIONE 500 ML 10%
SPASMOMEN	MENARINI	092	FL POLVERE 150 MG + FIALA SOLV
SPASMOMEN	MENARINI	104	10 FL POLVERE 150 MG + F SOLV
STREPTOMICINA SOLF SQUIBB	BRISTOL MYERS SQUIBB	1G	1 FLACONE 1 G
TERBASMIN AEROSOLICO	FARMITALIA	10 ML	AEROSOL 10 ML 100 MG
TILDIEM	SYNTHELABO	045	FLEBO 5 FLACONI LIOF 100 MG
TRANDATE	GLAXO	053	IV 1 F 20 ML 100 MG
TRIVEMIL	CLINTEC	028	FLACONE 500 ML
TRIVEMIL	CLINTEC	030	FLACONE 1000 ML
URAPRENE	IBI	013	1 FIALA INIETTABILE 25 MG
URAPRENE	IBI	037	1 FIALA INIETTABILE 50 MG
VALOPRIDE	SYNTHELABO	10 F	10 FIALE 2 ML 10 MG
VENITRIN	ASTRA SIMES	025	FLEBO 2 FIALE 5 MG - SFT INFUS
VIT K MAGGIONI	MAGGIONI WINTHROP	032	FORTE 5 FIALE 50 MG
VIT K MAGGIONI	MAGGIONI WINTHROP	022	NORMALF 5 FIALE 10 MG
VITAMINA C ANGELINI	ANGELINI	052	20 COMPRESSE 500 MG

NOTE RELATIVE ALLA PRESCRIZIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE CONFEZIONI RICLASSIFICATE
A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

- (1) Classe B limitatamente all'indicazione «Trattamento del danno gastrointestinale da FANS»
- (2) Classe B limitatamente alle indicazioni «Epatiti croniche con colestasi, calcolosi colestemiche»
- (3) Classe B limitatamente all'indicazione «Allergie alimentari»
- (4) Classe A limitatamente all'indicazione «Malattie infiammatorie croniche intestinali»
- (5) Classe A limitatamente alle indicazioni «Pancreasectomia, pancreatite cronica, fibrosi cistica» Attività lipasica uguale o inferiore a 5 000 USP cps-cpr-conf-bust
- (6) Cautela in soggetti a rischio di acidosi lattica
- (7) Classe B limitatamente alle indicazioni «Rachitismo vitaminico-resistente, osteomalacia, ipoparatiroidismo» nonché, per il solo calcitriolo «Insufficienza renale cronica»
- (8) Classe A limitatamente all'indicazione «Carenze primarie di carnitina» - Registro U.S.L. (*)
- (9) Classe B limitatamente all'indicazione «Intolleranza all'acido acetilsalicilico» - Registro U.S.L. (*)
- (10) Classe A limitatamente all'indicazione «Anemie megaloblastiche»
- (11) Classe A limitatamente alle indicazioni «Anemie megaloblastiche, rescue dopo terapia con antifolici»
- (12) Classe A limitatamente alle indicazioni «Anemie da insufficienza renale cronica, sindromi mielodisplastiche, mieloma» - Registro U.S.L. (*)
- (13) Classe A limitatamente all'indicazione «Ipercolesterolemie familiari»
- (14) Classe A limitatamente all'indicazione «Iperlipemie familiari»
- (15) Classe A limitatamente all'indicazione «Gravi ipalbuminemie» Confezioni con concentrazione uguale o superiore al 20%
- (16) Controindicazioni «Aritmie ventricolari non minacciose»
- (17) Controindicazioni «Forme non parossistiche di flutter e fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non minacciose e post-infartuali»
- (18) Consigliato nell'ipertensione in gravidanza
- (19) Classe A limitatamente alle indicazioni «Stroke, emorragia subaracnoidea» Non prescrivibile come cerebroattivo
- (20) Potenzialmente teratogeno
- (21) Classe A limitatamente alle forme acneiche gravi Potenzialmente teratogeno
- (22) Elettivo nella «Febbre tifoidea»
- (23) Elettivo nelle «Osteomieliti da stafilococco, infezioni da anaerobi»
- (24) Particolarmente attivo nelle pneumocistosi e toxoplasmosi
- (25) Classe A limitatamente alle indicazioni «Infezioni da Gram-negativi resistenti agli altri antibiotici»
- (26) Classe A limitatamente al trattamento della gonorrea resistente ad altri antibatterici
- (27) Classe A limitatamente all'indicazione «Carcinoma della prostata»
- (28) Classe A limitatamente all'indicazione «Carcinoma dell'endometrio e della mammella»
- (29) Classe A limitatamente alle indicazioni «Carcinoma della mammella e della prostata»
- (30) Classe A limitatamente alle indicazioni «Neutropenia da chemioterapia, trapianto di midollo osseo» - Registro U.S.L. (*)
- (31) Classe A limitatamente alla indicazione «Tosse nelle neoplasie polmonari primitive e secondarie»
- (32) Classe A limitatamente alle indicazioni «Leucemia e cellule capellute, epatite cronica attiva B, C e D», per gli interferoni ricombinanti la classe A vale anche per le indicazioni «Sarcoma di Kaposi, leucemia mieloide cronica, linfoma non Hodgkin, T-linfomi cutanei, melanoma, mieloma multiplo, carcinoma renale, condilomi acuminati» - Registro U.S.L. (*)
- (33) Classe A limitatamente ai casi resistenti all'interferone alfa - Registro U.S.L. (*)
- (34) Classe A limitatamente all'indicazione «Ipoovarismi congeniti e post-terapeutici»
- (35) Classe A limitatamente all'indicazione «Fibrosi cistica» - Registro U.S.L. (*)
- (36) Classe A limitatamente all'indicazione «Ipogonadismi primitivi e secondari; pubertà ritardata»
- (37) Prescrizione e dispensazione da parte di strutture pubbliche
- (38) Especifica attività antiemorragica

- (39) Classe A: vendibile soltanto su prescrizione di centri universitari od ospedalieri specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi, individuati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano - Registro U.S.L. (*).
- (40) Registro U.S.L. (*)
- (41) Classe A, limitatamente alla confezione in fiale e con l'indicazione: «Morbo di Paget» - Registro U.S.L. (*)
- (42) Classe A limitatamente all'indicazione «Morbo di Paget» - Registro U.S.L. (*)
- (43) Classe A, limitatamente alla confezione fiale e all'indicazione «Grande male».
- (44) Indicazioni terapeutiche: «Antidoto dell'eparina»
- (45) Indicazioni terapeutiche: «Intossicazioni da oppioidi».
- (46) Indicazioni terapeutiche: «Terapia di mantenimento delle tossicodipendenze da oppioidi» - Prescrizione e distribuzione da parte di strutture pubbliche
- (47) Classe A, limitatamente all'impiego in associazione con antibatterici nelle forme positive per *Helicobacter pylori*

(*) «Registro U.S.L.» indica che la prescrizione dei farmaci corrispondenti deve essere accompagnata da una segnalazione ai competenti servizi delle U.S.L. da parte del medico prescrittore, con una precisa indicazione del paziente e della diagnosi. Le U.S.L., tenuto conto delle istruzioni impartite dalle Regioni, registreranno le informazioni e adatteranno misure idonee ad assicurare che soltanto i pazienti iscritti al registro usufruiscano della prestazione farmaceutica con onere a carico del S.S.N.

A tempi appropriati le U.S.L. verificheranno le basi diagnostiche su cui si è fondata la prescrizione e adatteranno, in conformità alle norme vigenti, le iniziative del caso nei confronti dei medici che abbiano effettuato prescrizioni irregolari.

94A0349

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 gennaio 1994.

Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante attuazione della direttiva 92/26/CEE sulla classificazione dei medicinali per uso umano, ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con particolare riferimento al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c*), relativo alle competenze della commissione unica del farmaco in materia di classificazione dei medicinali secondo il citato decreto legislativo n. 539/1992;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 17 gennaio 1994, sulle domande di esclusione di alcuni medicinali dall'obbligo di vendita dietro prescrizione medica;

Rilevato che, nell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1993, con il quale è stata disposta

l'esclusione di altri medicinali dall'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, è stata omessa, per errore materiale, la specialità medicinale «Codex»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le specialità medicinali di cui all'elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto, sono classificate come «medicinali non soggetti a prescrizione medica» ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

2. Le confezioni delle specialità medicinali di cui al comma 1, riportanti l'avvertenza «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA» (o altra analoga) debbono essere ritirate dal commercio entro il 31 luglio 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi.

Roma, 18 gennaio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

		ALLEGATO	Specialità medicinali	Titolari A.I.C.	N. A.I.C.
Specialità medicinali	Titolari A.I.C.	N. A.I.C.			
			FERMENTURTO	Teknofarma S.p.a.	003604030 003604042
			6 flac. liof. per os AD		
			6 flac. liof. per os BB		
AFLOBEN	Essetti S.a.s.	021251020	FLUIBRON	Chiesi Farmaceutici S.p.a.	024596013
10 bust. gran. ginec.		021251032	20 cpr mg 30		024596025
10 flac. ml 10 lav. gin		021251044	30 cpr mg 30		024596037
5 flac. ml 140 lav. gin			ml 200 scir. 0,3%		
			ml 40 sol. per inal.		
			0,75%		024596049
ALGINOR	Boehringer Ingelheim S.p.a.	025494030	20 cps retard mg 75		024596064
20 cpr		025494042	10 supp mg 60 AD		024596076
6 supp.			10 supp mg 30 BB		024596088
			30 bust. gran. g 5 mg 30 AD		024596090
			30 bust. gran. g 2,5 mg 15 BB		024596114
ANGIOREX	Lampugnani Farmaceutici S.p.a.	027222013	FOLEPAR B12	Lisapharma S.p.a.	011578010
20 cps mg 160		027222025	10 flac. ml orali		
20 bust. mg 80					
ARFEN	Lisapharma S.p.a.	024635017	GLUTACOMPLEX	Chemil Farmaceutici S.r.l.	023091022
g 50 gel al 10%			10 flac. ml orali		
BISOLVON	Boehringer Ingelheim S.p.a.	021004015	GUAIASPIR	Lampugnani Farmaceutici S.p.a.	024648026
ml 40 soluz. per aerosol		021004027	10 supp AD		024648038
20 cpr mg 8		021004041	10 supp BB		024648040
«Linctus» ml 250 scir. (mg 4/ml 5)			ml 200 sosp. orale 5% Ad		024648053
30 bust. mg 8 gran		021004104	ml 200 sosp. orale 3,3% BB		
6 supp Ad		021004116			
6 sup BB		021004128			
BRUFORT	Lampugnani Farmaceutici S.p.a.	024993040	IDROPAN B	Lisapharma S.p.a.	009001037
g 40 pomata 10%			10 flac. ml orali ml 10		
BUSCOPAN	Boehringer Ingelheim S.p.a.	006979025	IDROPLURIVIT	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.	006387017
30 conf. mg 10			ml 10 gocce orali		006387031
CALCIOPOR	Chiesi Farmaceutici S.p.a.	024926026	40 confetti		006387056
10 flac. orali ml 10			C 500 40 past		006387070
CALCIUM SANDOZ	Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a.	005259027	C 500 20 bust. g 10		006387094
«Forte» 30 bustine			C 500 40 bust. g 10		006387106
CARRIER	Chiesi Farmaceutici S.p.a.	016097026	C 500 10 flac. ml orali		
10 flac. ml orali g 1		016097038	KETARTRIUM	Essetti S.a.s.	024494080
10 cpr mast. g 1			g 50 gel 2,5%		
CICLAFAST	Master Pharma S.r.l.	025951043	LISENTERAL	Lisapharma S.p.a.	009919010
g 50 crema 2%			12 flac. ml orali ml 2,5		
C-LISA	Lisapharma S.p.a.	007718036	MENABIL COMPLEX	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.	020571016
20 cpr mg 500			g 200 sciroppo		020571028
CODEX	Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a.	029032012	40 confetti		
10 cps mg 250		029032024	MIODENE	Bioprogress S.p.a.	028297012
20 cps mg 250		029032036	14 cps mg 50		028297024
10 bust. mg 250		029032048	10 flac. ml orali mg 50		
20 bust. mg 250			MUCOLASE	Lampugnani Farmaceutici S.p.a.	024992024
DIS-CINIL	Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a.	017349010	ml 200 scir. Ad		024992048
ml 30 gocce orali		017349022	30 bust. gran.		
ml 150 sciroppo		017349034	MUCOSOLVAN	Boehringer Ingelheim S.p.a.	024428017
40 cps mg 150			20 cpr mg 30		024428068
DIS-CINIL COMPLEX	Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a.	020379032	20 cps retard mg 75		024428070
ml 200 sciroppo		020379044	10 supp mg 60 Ad		024428082
40 cps			10 supp mg 30 BB		024428094
DOMUVAR	Bioprogress S.p.a.	013434028	10 nupiosupp mg 15		024428106
10 fiale ml 5 uso orale			30 bust. gran. mg 30 Ad		024428118
FASTUM	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.	023417037	30 bust. gran. mg 15 BB		024428132
g 50 gel 2,5%			flac. ml 200 sciroppo		024428144
			flac. ml 40 sol. inalaz.		

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.	N. A.I.C.
MUTUM g 50 pomata giallo ml 120 collutt rosa 10 bust lav vag rosa 10 flac ml lav, vag	Lampugnani Farmaceutici S.p.a	021529021 021529033 021529045 021529058
NAPROSYN g 50 gel al 10%	Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a	023177102
NEO CROMATON BICOMPLESSO «0.000» 10 flac ml orali «10.000» 10 flac ml orali	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.	023864010 023864022
ORASEPTIC flac ml 100 collutt 0,1% flac ml 200 collutt 0,1%	Parke Davis S.p.a	019971011 019971023
PARVISEDIL ml 200 scin	Lab. Farmaceutico SIF S.p.a	021100021
PIVALOXICAM g 50 crema al 2%	Chiesi Farmaceutici S.p.a	025953023
POLILEVO 48 conf 10 flac ml orali	Poli Industria Chimica S.p.a	020608028 020608030
PROFFNIL g 50 gel 5%	D.R. Drug Research S.r.l.	024994079
REKORD B12 COMPLEX 10 flac ml orali	Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a	020545024
RIACEN g 50 crema 1%	Chiesi Farmaceutici S.p.a	024780052
SILIREX 30 cps mg 140 g 160 sosp orale 30 bust mg 140 30 bust mg 200	Lampugnani Farmaceutici S.p.a.	023795014 023795026 023795038 023795053
SULFILE 30 cpr mg 400	Poli Industria Chimica S.p.a	023588015
SUMMAVIT «Rafforzato» 40 cps mast	Bioprogress S.p.a	009931015
TAUGLICOLO ml 150 sciroppo 12 supp Ad 12 supp BB	Laboratorio Farmaceutico SIT S.p.a	021600010 021600059 021600061
VENORUTON g 40 gel 2% g 100 gel 2%	Zyma S.p.a	017076035 017076047
VITASPRINT B12 10 flac ml orali monodose	Poli Industria Chimica S.p.a	019219056
ZYMAFLUOR 400 cpr mg 0,25 250 cpr mg 1	Zyma S.p.a	022252011 022252023

94A0350

ORDINANZA 14 gennaio 1994.

Misure di protezione nei confronti dell'afra epizootica in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Vista la decisione n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 relativa a misure di protezione con l'afra epizootica in Italia,

Ritenuto necessario ed urgente modificare le disposizioni in vigore per conformarsi alla decisione comunitaria emanata;

Ordina.

Art. 1.

1. I bovini, gli ovini, i caprini ed i suini presenti nelle aziende della provincia di Caserta nelle quali vi siano stati, a qualsiasi titolo, successivamente alla data del 1° febbraio 1993 o vi siano tuttora animali della specie bufalina, possono essere spostati solo per essere avviati alla macellazione ed alle seguenti condizioni:

- a) l'autorità veterinaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio abbia autorizzato l'invio;
- b) siano stati correttamente identificati;
- c) siano inviati direttamente al macello su mezzi di trasporto piombati subito dopo il carico;
- d) siano tenuti e macellati separatamente da altri animali;
- e) siano loro asportati al momento della macellazione la testa ed il collo comprese le tonsille, parti che devono essere distrutte sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Art. 2.

1. È consentita la movimentazione degli animali delle specie aftosensibili, con esclusione della specie bufalina, presenti nelle aziende della provincia di Caserta nelle quali non siano stati detenuti dopo la data del 1° febbraio 1993 o non siano tuttora presenti animali della specie bufalina, a condizione che:

- a) l'autorità veterinaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio abbia autorizzato lo spostamento;
- b) gli animali siano stati correttamente identificati;
- c) siano inviati su mezzi di trasporto piombati subito dopo il carico.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1, qualora nelle aziende di provenienza ci siano animali compresi fra nove e ventiquattro mesi, su questi deve essere stato effettuato un esame sierologico con risultato negativo osservando le seguenti indicazioni:

Animali presenti in azienda	Animali da controllare
fino a 5	tutti
da 5 a 10	5
oltre 10	6

3. L'osservanza della condizione fissata al comma 2 non è richiesta per la movimentazione degli animali della specie suina, qualora si tratti di spostamenti al fine della immediata macellazione, per la movimentazione delle altre specie aftosensibili.

Art. 3.

1. Gli animali provenienti da aziende risultate positive all'esame sierologico di cui all'art. 2, comma 2, possono essere inviati solo al macello nel rispetto delle condizioni previste all'art. 1.

Art. 4.

1. Ferme restando le prescrizioni relative alle operazioni di alpeggio e transumanza contenute nell'ordinanza ministeriale 2 giugno 1993, e successive modifiche, nonché quelle relative allo spostamento dei suidi contenute nell'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 e quelle contenute nell'ordinanza ministeriale 29 maggio 1992 relative a norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina, integrate dalle ordinanze ministeriali 10 marzo 1993 e 9 agosto 1993, i proprietari o detentori degli animali della specie bovina, suina ed ovicaprina della provincia di Caserta che intendono trasferire a qualunque titolo gli animali al di fuori del territorio della unità sanitaria locale di appartenenza, devono avvertire con almeno quarantotto ore di anticipo il competente servizio veterinario al fine di permettere a quest'ultimo di trasmettere al servizio veterinario della unità sanitaria locale nel cui territorio gli animali sono destinati, a mezzo telefax, copia del modello 4 previsto dal regolamento di polizia veterinaria o telegramma contenente i dati dello stesso modello.

2. Il modello 4 deve riportare una delle seguenti dichiarazioni:

a) «azienda sottoposta a controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica con risultato negativo»;

b) «azienda sottoposta a controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica con risultato positivo»;

c) «azienda non sottoposta a controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica»;

d) «azienda non sottoposta a controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica in quanto non presenti animali di età compresa fra 9 e 24 mesi».

3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 9 agosto 1993, le parole «regione Campania» sono sostituite dalle parole «provincia di Caserta». Invariato il resto.

Art. 5.

1. L'introduzione di animali delle specie aftosensibili nella provincia di Caserta è consentita su autorizzazione del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente quando gli animali siano destinati.

a) ad un unico allevamento a condizione che lo stesso sia risultato negativo al controllo sierologico per gli anticorpi aftosi;

b) al macello;

c) ad una stalla di sosta con le modalità previste all'art. 7.

2. L'invio deve essere notificato alla unità sanitaria locale di destinazione con almeno quarantotto ore di anticipo.

Art. 6.

1. La regione Campania con proprio provvedimento disciplina nell'ambito del territorio della provincia di Caserta:

a) modalità e luoghi dove i mezzi di trasporto degli animali devono effettuare le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione;

b) modalità di esercizio delle stalle di sosta.

Art. 7.

1. I certificati sanitari previsti per la spedizione degli animali vivi dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri devono riportare le seguenti dichiarazioni integrative:

a) per i bovini - suini - ovini - caprini: «Animali conformi alla decisione della Commissione numero 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 concernente alcune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia»;

b) per gli altri biungulati: «Biungulati vivi conformi alla decisione della Commissione n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 concernente alcune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia».

2. Le spedizioni di animali conformi alla presente ordinanza verso gli altri Paesi membri devono essere notificate con almeno quarantotto ore di anticipo al competente ufficio periferico per gli adempimenti CEE.

Art. 8.

1. Sono abrogate le ordinanze ministeriali 29 marzo 1993, 28 aprile 1993, 4 giugno 1993 e 27 agosto 1993.

2. Restano in vigore sull'intero territorio nazionale le disposizioni relative ai mercati ed alle fiere di bestiame contenute negli articoli 3 e 4 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1993.

Art. 9.

1. Successivamente al 30 aprile 1994 è vietato cedere sotto qualunque forma o commercializzare prodotti di origine animale provenienti dalle aziende della provincia di Caserta che non hanno effettuato il controllo sierologico di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza.

Art. 10.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A0330

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 30 dicembre 1993, n. 0029/93/032/CCL.

Circolare esplicativa del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 23 dicembre 1993, prot. n. 0025/93/032/Min, su osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione e all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni.

*Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano*

Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991 e successiva rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1991 e correzione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 24 ottobre 1991, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa alla seconda modifica della direttiva CEE n. 82/501 - sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali si specifica quanto segue.

1. Depositi fissi assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio 1991.

Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 modifica sostanzialmente l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, che in passato riguardava «depositi separati», e interessa tutti i depositi di sostanze e/o preparati pericolosi, con l'esclusione di quelli nei quali siano presenti sostanze elencate nell'allegato III e che siano connessi ad un impianto di processo indicato nell'allegato I.

Da ciò ne consegue che ricadono nella nuova disposizione sia i depositi non connessi ad alcuna attività di processo sia quelli connessi ad un impianto di cui all'allegato I, purché le sostanze pericolose risultino non presenti nell'allegato III.

Circa gli obblighi consequenziali si rileva che nel caso di depositi non funzionalmente connessi ad alcun impianto di processo si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 20 maggio 1991 per stabilire i casi in cui ricorra l'obbligo della notifica o della dichiarazione ai sensi degli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Per i depositi funzionalmente connessi ad un impianto dell'allegato I, viceversa, fatta salva l'esclusione di cui sopra, si intende che in linea generale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 con l'unica variante che qualora si raggiungano le soglie quantitative riportate nella colonna di destra del nuovo allegato II, parte I e II, scatta l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, caso non contemplato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989.

2. Applicabilità del sistema di classificazione delle sostanze e di preparati pericolosi.

L'estensione del decreto ministeriale 20 maggio 1991 alle sostanze e preparati pericolosi implica necessariamente l'uso del sistema di classificazione che in ultima edizione fa riferimento ai decreti del Ministero della sanità del 28 gennaio 1992 per i preparati pericolosi e del 16 febbraio 1993 per le sostanze pericolose.

Al fine di tenere in debito conto le disposizioni del citato sistema di classificazione il decreto 23 dicembre 1993 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, indica che per le attività esistenti, che vengono ad essere soggette per la prima volta agli obblighi di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in conseguenza della emanazione dei due citati decreti ministeriali 28 gennaio 1992 e 16 febbraio 1993, il fabbricante sarà tenuto a presentare alle autorità competenti la notifica o la dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 23 dicembre 1993.

Resta inteso che nel caso in cui una singola sostanza elencata nella parte prima dell'allegato II, così come modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 1991, è contenuta in un preparato incluso in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima del citato allegato II.

3. Depositi mobili assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio 1991.

L'attuazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991, comporta inoltre l'estensione del concetto di attività a rischio di incidente rilevante a depositi di sostanze e preparati pericolosi comunque costituiti.

Quando in un qualsiasi luogo si vengono ad immagazzinare sostanze (o categorie) elencate negli allegati al decreto ministeriale in quantità superiori alle soglie prestabilite, il deposito, anche se di tipo temporaneo, viene considerato attività a rischio di incidente rilevante a tutti gli effetti e quindi soggetto agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

4. Scadenza nella presentazione delle notifiche o delle dichiarazioni.

Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 difformemente dal sistema adottato in precedenza dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ha sdoppiato in due fasi temporali gli adempimenti relativi

alla notifica o alla dichiarazione. Ciò premesso, gli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intenderanno regolarmente soddisfatti qualora le aziende ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991, abbiano formalmente presentato alle autorità competenti la notifica o la dichiarazione completata dal rapporto o dello studio di sicurezza, entro la data limite del 1° giugno 1994. È evidente che decorso tale termine troveranno applicazione le disposizioni a carico degli inadempienti previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per omessa notifica o per omessa dichiarazione.

*Il direttore generale
del servizio inquinamento atmosferico
acustico e le industrie a rischio*
CLINI

94A0307

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 30 dicembre 1993, n. 29.

Legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, concernenti interventi a favore della zootecnia.

Risposta a quesiti e precisazioni circa le modalità attuative.

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

e, p.c.

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorato agricoltura e foreste

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura e foreste

Alla Corte dei conti

Alla Ragioneria centrale

Premessa.

1. La realizzazione del Mercato unico, con la conseguente abolizione delle barriere doganali nella Comunità europea, e la tendenza sempre più liberistica della Comunità stessa per quanto riguarda gli scambi commerciali con gli altri Paesi, impongono alle aziende zootecniche nazionali continue trasformazioni per essere competitive sul mercato.

In relazione a tale quadro di riferimento per l'attuazione dell'intervento straordinario nel settore della zootecnia, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, che ha modificato la precedente legge 9 aprile 1990, n. 87, l'apposito Comitato ha ritenuto di privilegiare i raggruppamenti di imprese aggregate in filiera.

In considerazione del fatto che le continue evoluzioni del mercato influiscono sia sui soggetti destinatari delle citate agevolazioni, modificando la loro aggregazione, che sugli investimenti programmati, questa amministrazione ritiene opportuno fornire precisazioni in ordine ad alcuni aspetti già trattati in precedenti circolari ed introdurre, ove necessario, le opportune modifiche.

Fidejussioni.

2. La circolare n. 265 del 1° ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991), ha disciplinato gli interventi nel settore zootecnico, previsti dalla legge n. 252/91 di modifica della legge n. 87/1990, ed ha richiamato criteri, procedure e modalità di erogazione stabiliti con la circolare n. 262 del 5 agosto 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 agosto 1991) per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione di interesse nazionale, stante l'analogia delle azioni finanziabili, individuate in:

- a) investimenti materiali;
- b) investimenti immateriali;
- c) riequilibrio della struttura finanziaria.

In considerazione della circostanza che i progetti approvati ai sensi della legge n. 252/1991 non riguardavano solo singole società, come per quelle finanziabili ai sensi della legge n. 201/1991, ma raggruppamenti di imprese aggregate in filiera, il Comitato, previsto dalla citata legge n. 252/1991, nel comunicare a ciascun organismo l'ammissione ai benefici, ha tra l'altro prescritto:

la integrale realizzazione degli interventi programmati dal capofila e dagli altri soggetti aggregati;

la presentazione di *garanzia fidejussoria in solido fra i soggetti beneficiari* per la realizzazione dell'intero programma approvato.

Di fatto tali prescrizioni si sono concretizzate nella presentazione, da parte della società capofila, di una polizza fidejussoria, conforme al fac-simile di cui alla citata circolare n. 262/1991, per un importo pari all'intero ammontare del contributo concesso, maggiorato degli interessi, a garanzia dell'eventuale restituzione del citato contributo nei casi in cui il progetto non venisse realizzato nei termini previsti, gli accertamenti tecnici ed amministrativi non fossero di esito favorevole e il capitale sociale versato o il prestito da soci venisse rimborsato prima di cinque anni dalla data di incasso da parte dell'organismo beneficiario del capitale o del prestito.

Con la successiva circolare n. 26 del 23 dicembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993), sono state definite, tra l'altro, le modalità di anticipazione del contributo, la cui effettiva erogazione è stata subordinata all'avvenuta presentazione di una garanzia fidejussoria nella forma onnicomprensiva prevista dalle richiamate circolari n. 265/1991 e n. 262/1991.

Peraltro, anche in considerazione delle esigenze dei destinatari delle agevolazioni a sostegno e sviluppo del settore zootecnico, si ritiene di estendere alle garanzie prodotte da tali organismi i principi già disposti per la cooperazione di rilevanza nazionale.

A tale riguardo la circolare n. 274 in data 22 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 5 giugno 1992) ha stabilito che la fidejussione nella forma del contratto autonomo debba essere sia a garanzia della copertura del

contributo per il riequilibrio finanziario, per il quale, in quanto corrisposto anticipatamente rispetto alla effettuazione delle spese per investimenti, è richiesta anche la copertura del rischio di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, sia a garanzia che gli investimenti vengano realizzati nei termini previsti, che gli accertamenti diano esito favorevole e che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni.

Conseguentemente, le cooperative destinatarie delle agevolazioni hanno prodotto distinti contratti, uno per la garanzia di buona esecuzione dei progetti di sviluppo e l'altro a garanzia di rimborso del contributo sul riequilibrio finanziario.

In considerazione dell'elevato costo richiesto per il rilascio della fidejussione e dell'incidenza dello stesso sull'economia aziendale, con successiva circolare n. 21 del 15 ottobre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992), è stata prevista la riduzione dell'importo garantito a seguito di liquidazioni parziali, effettuate a stati di avanzamento lavori, ed è stata data altresì la possibilità agli organismi beneficiari delle agevolazioni di optare per una ritenuta a garanzia del 15% del contributo liquidato a stati di avanzamento lavori in luogo della fidejussione a garanzia della buona esecuzione dell'opera e della non restituzione del capitale versato e/o del prestito da soci prima del periodo fissato.

Mutuando tali principi, con la presente circolare si stabilisce che, per il settore zootecnico, nei casi in cui gli investimenti complessivamente programmati vengano «parzialmente realizzati» e/o che il capitale versato ed il prestito da soci vengano restituiti prima del periodo vincolativo fissato, la garanzia fidejussoria può essere sostituita da una ritenuta a garanzia del 15% del contributo liquidabile, a stati di avanzamento lavori, sulla spesa ammessa per gli investimenti realizzati.

La riduzione della somma garantita dalla polizza fidejussoria, pari al contributo liquidabile ed ai relativi interessi legali, sarà autorizzata da questa amministrazione solo nei casi in cui gli investimenti realizzati rappresentino uno o più lotti funzionali e per essi sia stato espletato, con esito positivo, l'accertamento da parte dell'apposita commissione.

Tuttavia, appare evidente che nei casi in cui il contributo già anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare n. 26/1992, non consenta la predetta ritenuta, la garanzia come sopra individuata potrà essere coperta dalla polizza già presentata consentendo, pertanto, lo svincolo solo dell'85% della somma come sopra determinata.

L'eventuale liquidazione del 15% del contributo trattenuto a garanzia o lo svincolo della polizza fidejussoria come sopra ridotta sarà effettuato da questa amministrazione successivamente positivo esito del collaudo finale a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del complessivo incasso del capitale sociale o del prestito dei soci.

Varianti al progetto e/o alla composizione del raggruppamento.

3. Riguardo a tale aspetto si premette che la legge 9 aprile 1990, n. 87 anzidetta, ha previsto l'istituzione di un apposito comitato coadiuvato da un gruppo di esperti.

Con legge 8 agosto 1991, n. 252, emanata a seguito della dichiarata incostituzionalità di alcune disposizioni, sono state ridefinite in particolare le finalità per cui il comitato era stato costituito ed è stato abrogato il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 87/1990 che fissava la durata del comitato in cinque anni.

In conseguenza, il comitato, la cui validità è stata limitata al tempo strettamente necessario all'assolvimento della funzione avente carattere straordinario, ha elaborato le linee guida dell'intervento straordinario ed in attuazione delle stesse ha provveduto al riparto dello stanziamento disponibile approvando il finanziamento di tredici progetti e la capitalizzazione della prevista società per azioni. Completati i lavori inerenti a tali funzioni il comitato ha cessato la sua attività e conseguentemente anche il gruppo di esperti.

In mancanza di una nuova disposizione legislativa che ripristini i citati organi, l'esame delle varianti ai progetti approvati, ivi compresa la rideterminazione del fabbisogno finanziario e del relativo contributo, è affidato all'ufficio tecnico amministrativo preposto, che sarà coadiuvato dalla commissione ministeriale appositamente costituita.

Per quanto riguarda poi il caso in cui sia stata liquidata un'anticipazione sul contributo ad un soggetto che a seguito di varianti non faccia più parte del raggruppamento o che vi partecipi in misura ridotta, è necessario che tale soggetto metta a disposizione della società capofila la propria quota di contributo, o la parte in esubero, maggiorata degli interessi legali. La società capofila dopo aver assegnato, su autorizzazione del Ministero, il capitale al soggetto avente diritto ed aver versato sul cap. 3590 gli interessi maturati, presenterà a questa amministrazione la documentazione probante le operazioni effettuate unitamente ad una appendice alla polizza fidejussoria che contempra le modifiche approvate.

Si ritiene opportuno precisare che, nella rideterminazione del fabbisogno finanziario e del relativo contributo, qualora a seguito di varianti alcuni investimenti programmati non siano più realizzati e non trovino riscontro in nuove azioni per un fabbisogno di spesa pari a quello ammesso, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo.

Si precisa, nel contempo, che gli investimenti materiali ed immateriali, già realizzati per motivi tecnici o di mercato, ancorché non previsti dal progetto esecutivo approvato, possono essere presentati come variante a tale progetto qualora la loro realizzazione sia collegata al conseguimento degli obiettivi fissati dal programma quadro.

Tuttavia, si stabilisce che compensazioni di spesa saranno consentite nei casi in cui, nell'ambito di un singolo sub-progetto, i maggiori costi per alcuni investimenti siano compensati da economie derivanti dalla realizzazione di altre opere.

Accertamento degli investimenti realizzati e liquidazione del contributo.

4. Il contributo relativo agli investimenti realizzati, secondo le modalità disposte con la circolare n. 21 del 15 ottobre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992), è accertato e liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la commissione di accertamento nella determinazione della spesa da ammettere a contributo deve tener conto dei pareri di congruità rilasciati dagli organismi competenti per cui la spesa ammissibile potrà risultare diversa dal fabbisogno finanziario indicato nel provvedimento di concessione.

Qualora la misura del contributo concesso per la realizzazione degli investimenti accertati, rapportato alla spesa ritenuta ammissibile, rappresenti una percentuale di intervento superiore a quella massima prevista nel provvedimento di concessione, si provvederà al recupero della parte di contributo in eccesso.

Le commissioni di accertamento, come tra l'altro disposto con la citata circolare n. 21, devono considerare nel contesto della realizzazione per la liquidazione parziale o finale del contributo sui lavori realizzati anche la percentuale ammessa per il riequilibrio finanziario.

Mutui di cui all'art. 15, comma 16, della legge n. 67/1988.

5. L'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, allo scopo di consentire lo sviluppo del settore zootecnico ha previsto, per le cooperative agricole e loro consorzi la possibilità di concedere mutui per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni nonché per le operazioni di consolidamento delle passività.

Nel quadro degli interventi di cui alla legge n. 252/1991, allo scopo di concentrare il più possibile le risorse disponibili per il settore, il comitato ha ritenuto opportuno valutare in termini di contributo equivalente il concorso attualizzato sui mutui concessi ai termini della citata legge n. 67/1988, ne consegue, pertanto, che lo stesso progetto di sviluppo è oggetto di agevolazione ai sensi delle due leggi di intervento.

Si ritiene opportuno precisare che, in caso di approvazione di varianti ai progetti già assentiti ai sensi della legge n. 252/1991, i nulla osta ed i contratti condizionati di mutuo di cui alla legge n. 67/1988 devono conseguentemente essere modificati nel senso di dette varianti.

Qualora non si concluda favorevolmente il procedimento di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 252/1991, i mutui a valere sulla legge n. 67/1988, possono godere dell'agevolazione solo se il mutuo stesso è destinato ad azioni di sviluppo o azioni congiunte di risanamento e sviluppo. Nel caso in cui il nulla osta ed il contratto condizionato di mutuo siano destinati a sole azioni di risanamento, gli stessi saranno privi di efficacia stante il collegamento con gli investimenti di cui alla legge n. 252/1991.

Il Ministro: DIANA

94A0286

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Cart '94 - Salone internazionale della cartoleria, carta, prodotti cartotecnici, articoli per la scuola e belle arti», che avrà luogo a Milano dal 21 gennaio 1994 al 24 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibicart '94 - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori», che avrà luogo a Milano dal 21 gennaio 1994 al 24 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Micapp - 2ª Mostra degli articoli da premiazione e promozione», che avrà luogo a Padova dal 21 gennaio 1994 al 24 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Eurobici - 6ª Salone della bicicletta e dintorni», che avrà luogo a Padova dal 4 febbraio 1994 al 7 febbraio 1994.

94A0311

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 gennaio 1994

Dollaro USA	1699,82
ECU	1890,54
Marco tedesco	973,83
Franco francese	286,77
Lira sterlina	2538,68
Fiorino olandese	869,38
Franco belga	46,795
Peseta spagnola	11,964
Corona danese	250,84
Lira irlandese	2432,61
Dracma greca	6,801
Escudo portoghese	9,673
Dollaro canadese	1298,07
Yen giapponese	15,387
Franco svizzero	1164,26
Scellino austriaco	138,55
Corona norvegese	226,51
Corona svedese	210,00
Marco finlandese	299,90
Dollaro australiano	1189,02

94A0367

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla Italiana alberghi S.r.l., in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune

Con provvedimento n. 6158 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Italiana alberghi S.r.l., con sede in Abano Terme, viale delle Terme n. 67, codice fiscale 02270470285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Quisisana», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, massaggi subacquei e speciali, estetica, grotta, inalazioni aerosol, piscine coperta e scoperta,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Molinari Orazio

94A0313

**UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO»
DI CHIETI**

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso le facoltà di economia e commercio e di architettura da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso le sottoelencate facoltà dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti sono vacanti posti di professore universitario di seconda fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura
scienza delle costruzioni

Facoltà di economia e commercio
storia economica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A0314

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1994 recante: «Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicata alla pag. 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella finca contraddistinta dall'intestazione «Seggi assegnati», in corrispondenza della regione Piemonte, dove è scritto. «28», leggesi «23»

94A0366

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via-delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Potivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r i
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

- ◇ Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- ◇ Libreria BENEDETTI,
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellagrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
- ◇ Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzini, 8
- ◇ Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- ◇ Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
- ◇ Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ Libreria BOFFI
Via dei Mammi, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◇ Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

◇ ENNA

- ◇ Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Casio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
- ◇ Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000	Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000			

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espreso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe **L. 102.000**

Testo: per ogni riga o frazione di riga **L. 34.000**

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe **L. 27.000**

Testo: per ogni riga o frazione di riga **L. 13.500**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani **Fabriano** - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
---	---

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

NB — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 0 1 5 0 9 4 *

L. 1.300